



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 17/01/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 1679.

Variatione di bilancio Amministrativa per l'istituzione di un Fondo Unico Regionale ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo n. 112/98, per la gestione degli interventi agevolati previsti dalle Leggi delegate dallo Stato. Approvazione Atto Aggiuntivo tra la Regione Puglia e Mediocredito Centrale integrativo delle convenzioni del 16/10/98 e del 13/11/98 intercorse tra il MICA ed il Mediocredito di Roma Spa, per la gestione degli interventi agevolati trasferiti alla Regione.

L'Assessore all'I.C.A. Avv. Pietro LOSPINUSO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Industria, riferisce quanto segue:

- Premesso che l'art. 19, comma 6 del D.Lvo 31/03/98 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/97 n. 59 prevede l'istituzione presso ogni Regione di un Fondo Unico Regionale in cui confluiscono i fondi Statali relativi alle materie delegate;
- Considerato che lo stesso Decreto n. 112/98, all'art. 19, comma 12, come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 443/99, dispone che le Regioni subentrino alle Amministrazioni Statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse, in virtù di Leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal D.Lvo 112/98, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
- Visto l'art. 19, commi 1 e 2 del D.Lvo 112/98, che conferisce alle Regioni le funzioni di concessione di agevolazioni, incentivi e benefici comunque denominati, alle imprese industriali;
- Tenuto conto che per la puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti Locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 19, comma 6 del D.Lvo 112/98, l'Amministrazione regionale ha già approvato prima in Giunta e poi in Consiglio i dieci disegni di Legge che recepiscono le due leggi Bassanini, la L.59/97 e la 112/98;
- Vista la Legge Regionale che detta norme in relazione al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, commercio fiere e mercati, turismo, sport, promozione culturale ecc., che prevede all'art. 15 l'istituzione del fondo unico regionale per le attività produttive nel quale far confluire le risorse statale di cui al comma 6 dell'art. 19 del D.lgs n. 112/98;
- Considerato che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con propria nota prot. n. 0002760/E del 14 SET.2000 ha comunicato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'I.C.A, al Ministero del Commercio con l'Estero e al Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, il quadro complessivo delle risorse finanziarie trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 4, del DPCM 26/05/2000 in materia di incentivi alle imprese per l'anno 2000;
- Che in particolare ha evidenziato che l'importo complessivo delle risorse finanziarie pari a £. 1.339.474.425.000, trasferite alle succitate Regioni, è stato ripartito per £. 736.477.250.000 ai sensi dell'articolo 2, comma I, e £. 602.997.175.000 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, sempre del succitato DPCM 26/05/2000;
- Che al suddetto importo complessivo delle risorse, in futuro, devono peraltro aggiungersi le somme relative al fondo di garanzia gestite dall'Artigiancassa, per il quale è in corso di decisione l'eventuale ripartizione, le somme relative al fondo di garanzia previste dalla L. 341/95, in fase di ripartizione tra le

Regioni Meridionali e le risorse relative al fondo rotativo giacenti presso l'Isveimer, per il quale restano da definire le percentuali di ripartizione tra alcune delle Regioni del Meridione, giusta nota ministeriale prot. n. 0002760/E del 14 SET. 2000;

- Considerato che dalle tabelle riassuntive allegata alla succitata nota ministeriale, prot. n. 0002760/E del 14/09/2000, si evidenziano in maniera circostanziata che per la Regione Puglia in relazione all'esercizio finanziario 2000, le risorse ex art. 2, comma 1 sono pari a £. 55.491.000.000, mentre le risorse ex art. 2, comma 4 sono pari a £. 45.433.740.000, per un totale di £. 100.924.740.000;

- Considerato, altresì, che il DPCM 10/02/2000, di riparto dei fondi, ha assegnato alla Regione Puglia, in base alla percentuale di riparto, stabilita nel 6,36 %, la somma di £. 63.854.400.000 per l'anno 2000;

- Visto il DPCM 26/05/2000 art. 2, comma 1, pubblicato sulla G.U. n. 149/2000, con il quale sono quantificate le risorse di bilancio da trasferire dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome per l'Anno 2000 per l'importo di £. 1.004.000.000.000;

- Vista la nota del Ministero del Tesoro, Prot. n. 0080453 del 02/10/2000, con la quale ha comunicato, sempre in relazione all'art. 2, comma 1 del succitato DPCM, l'avvenuta erogazione del finanziamento per l'esercizio 2000, di £. 55.491.000.000, decurtate delle somme impegnate dalle Amministrazioni Centrali o dagli Enti gestori alla data del 30/06/2000, già accreditato, con quietanza n. 441 del 20/09/2000, sul conto corrente di tesoreria centrale presso la Banca d'Italia, (giusta nota del Settore Ragioneria prot. n. 20/P/6007/E del 27/10/2000), per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, ai sensi degli artt. 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lvo 112/98;

- Vista la quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 318 del 14/07/2000, trasmessa con nota dell'Ufficio Entrate dell'Assessorato al Bilancio e Ragioneria prot. n. 4902 del 05/09/2000, con la quale ha comunicato l'accredito della somma di £. 6.289.507.973 sul c/c 22024 quale fondo rotativo di cui alla Legge 19 maggio 1965, n. 60, trasferiti dal Mediocredito Centrale per la Legge 237/93, art. 2, attinente ai trasferimenti dei fondi di cui all'art. 2 comma 4 del DPCM 26/05/2000;

- Vista la quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 319 del 14/07/2000, con la quale ha comunicato l'accredito della somma di £. 2.973.808.800 sul c/c n. 22041, attinente il trasferimento dei fondi di cui all'art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000;

- Vista la quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 321 del 19/07/2000, trasmessa con nota dell'Ufficio Entrate dell'Assessorato al Bilancio e Ragioneria prot. n. 4938 del 07/09/2000, con la quale ha comunicato l'accredito della somma di £. 26.139.600.000 sul c/c speciale n. 1721 per gli interventi di cui alla L. 05/10/91 n. 317, attinente ai trasferimenti dei fondi di cui all'art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000;

- Vista la quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 322 del 19/07/2000, trasmessa con nota dell'Ufficio Entrate dell'Assessorato al Bilancio e Ragioneria, prot. n. 4901 del 05/09/2000, con la quale ha comunicato l'accredito della somma di £. 7.314.000.000 sul c/c n. 1776 ai sensi della Legge n. 140/97, sempre attinente ai trasferimenti dei fondi di cui all'art. 2 comma 4 del DPCM 26/05/2000;

- Vista la quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n. 348 del 04/08/2000, con la quale ha comunicato l'accredito della somma di £. 172.827.836 sul c/c n. 22002, sempre attinente ai trasferimenti dei fondi di cui all'art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000;

- Che resta da trasferire da parte dello Stato, sempre ai sensi dell'art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000 l'ultimo importo di £. 2.543.995.000;

- Che trattasi di fondi a destinazione vincolata, in relazione alle novità introdotte per effetto della normativa sopra richiamata e della prevista delega di funzioni alle Regioni;

- Tenuto conto, che per i criteri di riparto, si è tenuta in data 28/11/2000 una Conferenza di Servizi con la presenza di tutti i Dirigenti del Settore Industria, Commercio, Artigianato, Energia e Minerario, al fine di stabilire, alla luce di un monitoraggio sviluppato sull'andamento degli ultimi anni sui vari regimi di aiuto, le relative destinazioni delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato secondo la tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Rilevata la provenienza delle risorse per Settore economico e ritenuto opportuno ridestinarle secondo

quanto stabilito dalla succitata Conferenza di Servizi del 28/11/2000, giusta Verbale prot. n. 38/3002 del 01/12/2000. Così come riportato:

- Settore Industria £. 62.924.740.000;
- Settore Artigianato £. 20.000.000.000;
- Settore Commercio £. 16.500.000.000;
- Settore Minerario £. 1.500.000.000;
- TOTALE £. 100.924.740.000;

- Valutato che si rende necessario procedere, con il presente provvedimento, ad una variazione di bilancio amministrativa per l'istituzione di nuovi capitoli, in termini di competenza e di cassa, relativi ad un "Fondo Unico Regionale", in cui confluiranno i fondi relativi alle materie delegate alle Regioni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lvo 112/98, per un importo totale a £. 100.924.740.000.

ATTESI GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L .R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:

- Accertamento nella parte Entrate del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, delle seguenti somme:

- £.55.491.000.000, quietanza n. 441 del 20/09/2000, (art. 2, comma I del DPCM 26/05/2000);
- £. 6.289.507.973, quietanza n. 318 del 14/07/2000, (art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000);
- £. 26.139.600.000, quietanza n. 321 del 19/07/2000, (art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000);
- £. 7.314.000.000, quietanza n. 322 del 19/07/2000, (art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000);
- £. 2.973.808.800, quietanza n. 319 del 14/07/2000, (art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000);
- £. 172.827.836, quietanza n. 348 del 04/08/2000, (art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000);
- £. 2.543.995.000, quietanza n. 348 del 04/08/2000, (art. 2, comma 4 del DPCM 26/05/2000);
- Istituzione del nuovo capitolo d'entrata "Fondo Unico Regionale", per l'iscrizione delle Entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato, pari a £. 100.924.740.000;
- Istituzione dei nuovi capitoli d'uscita per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lvo n. 112/98, pari a £. 100.924.740.000;
- Iscrizione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma I della L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 11 della L.R. n. 9/2000, in termini di competenza e di cassa, negli stadi di previsione delle Entrate e delle uscite del bilancio 2000, nei capitoli di seguito indicati:

**PARTE ENTRATE IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA**

CAP. 2032351 "FONDO UNICO REGIONALE", art. 19, comma 6, D.Lvo 112/98
Anno 2000 £. 100.924.740.000

**PARTE USCITE IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA**

CAP. 211010 - L. 140/97, art. 13. Credito d'imposta per ricerca e innovazione imprese Industriali. £. 14.924.740.000;
CAP. 211020 - L. 598/94. Contributi in c/interessi su finanziamenti bancari per la ricerca, l'innovazione tecnologica. £.2.000.000.000;

CAP 211030 - L. 83/89. Consorzi import-export. £.1.700.000.000;
CAP 211040 - L. 394/81. Contributi finanziari ai Consorzi agro-alimentari e turistico-Alberghiero. £.1.300.000.000;
CAP. 211050 - L. 1329/65. (Sabatini) Agevolazioni per l'acquisto di macchine utensili. £. 20.000.000.000;
CAP. 211060 - L. 49/85. Credito per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione £.2.000.000.000;
CAP. 211070 - L.341 /95, art. I. Agevolazione in forma automatica per la realizzazione di Investimenti effettuati da imprese ind. nelle aree depresse. £.21.000.000.000;
CAP. 353020 - L.341/95, art.9. Sostegno ad interventi di modernizzazione attuati da parte di Imprese operanti nel Settore Commercio nelle aree depresse. £. 1.500.000.000;
CAP. 353030 - L. 887/82 art.9. Contributi ai Consorzi fidi del Commercio. £.1.000.000.000;
CAP. 3503000 - L. 449/97, art. I1. Credito di imposta per investimenti imprese commerciali. £. 13.000.000.000;
CAP. 353010 - L.41/86, art.11. Interventi a favore di centri commerciali, mercati agro-alimentari e aree mercatali. £.1.000.000.000;
CAP. 215000 - L. 949/52. Sostegno investimenti produttivi con contributi in c/interessi alle Imprese artigiane. £. 20.000.000.000;
CAP. 241030 - L.221 /90, art.9, co. 5 e I. Misure per attività minerarie nell'ambiente e per Programmi di recupero ambientale nelle aree dismesse. £. 500.000.000;
CAP. 241040 - L. 752/82, art. 12. Contributi in c/interessi per investimenti minerari. £. 500.000.000;
CAP. 241050 - L. 896/86, art.20. Pozzi geotermici. £. 500.000.000;
- Autorizzare il Settore Ragioneria a porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art.4. comma 4. lettere A e K, della L.R.7/97

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa;
- di istituire il nuovo capitolo di entrata "Fondo Unico Regionale" per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato;
- di istituire i nuovi capitoli di uscita così come riportati nella sezione adempimenti contabili;
- apportare, ai sensi del combinato disposto dell'art.43 comma 1 della L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 11 della L.R. n. 9/2000, in termini di competenza e di cassa, negli stadi di previsione delle Entrate e delle Uscite del bilancio 2000, nei capitoli di seguito indicati:

PARTE ENTRATE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CAP. 2032351 - "FONDO UNICO REGIONALE". Art. 19, comma 6, D.Lvo 112/98 - Anno 2000 - £. 100.924.740.000.

PARTE USCITE IN TERMINI
DI COMPETENZA DI CASSA

CAP. 211010 - L. 140/97, art.13. Credito d'imposta per ricerca e innovazione imprese Industriali. £.14.924.740.000;

CAP. 211020 - L.5 98/94. Contributi in c/interessi su finanziamenti bancari per la ricerca l'innovazione tecnologica. £.2.000.000.000;

CAP. 211030 - L.83/89. Consorzi import-export. £.1.700.000.000;

CAP. 211040 - L.394/81. Contributi finanziari ai Consorzi agro-alimentari e turistico- Alberghiero. £.1.300.000.000;

CAP. 211050 - L.1329/65.(Sabatini) Agevolazioni per l'acquisto di macchine utensili £.20.000.000.000;

CAP. 211060 - L. 49/85.credito per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione. £.2.000.000.000;

CAP. 211070 - L. 341/95, art. 1. Agevolazione in forma automatica per la realizzazione di investimenti effettuati da imprese ind. nelle aree depresse. £.21.000.000.000;

CAP. 353020 - L. 341/95, art.9. Sostegno ad interventi di modernizzazione attuati da parte di imprese operanti nel Settore Commercio nelle aree depresse. £. 1.500.000.000;

CAP. 353030 - L. 887/82 art. 9. Contributi ai Consorzi fidi del Commercio. £.1.000.000.000;

CAP. 3503000 - L. 449/97, art. 11. Credito di imposta per investimenti imprese commerciali. £.13.000.000.000;

CAP. 353010 - L. 41/86, art. 11. Interventi a favore di centri commerciali, mercati agro-alimentari e aree mercatali. £.1.000.000.000;

CAP. 215000 - L. 949/52. Sostegno investimenti produttivi con contributi in c/interessi alle imprese artigiane. £. 20.000.000.000;

CAP 241030 - L. 221/90, art.9, co. 5 e l. Misure per attività minerarie nell'ambiente e per Programmi di recupero ambientale nelle aree dismesse. £.500.000.000;

CAP. 241040 - L. 752/82. art.12. Contributi in c/interessi per investimenti minerari £.500.000.000;

CAP. 241050 - L. 896/86, art.20. Pozzi geotermici. £.500.000.000;

Giusta allegato 1) parte integrante del presente atto;

- di autorizzare il Settore Ragioneria a porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza;

- di approvare lo schema dell'Atto aggiuntivo, integrativo delle Convenzioni del 16/10/98 e del 13/11/98 intercorse tra il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato ed il Mediocredito Centrale SpA, finalizzato alla gestione degli interventi agevolati previsti rispettivamente dalle Leggi 140/97, 66/97 e 341/95, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (allegato n. 2);

- di assegnare a ogni Dirigente del Settore competente gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa delle risorse ad essi destinate con il presente atto, comprese le relative stipule delle convenzioni;

- di demandare al Dirigente del Settore Industria gli adempimenti generali, attuativi di competenza relativi alla Legge Regionale di recepimento delle funzioni delegate;

- di incaricare l'Ufficio Rogazione Atti di predisporre gli atti necessari per la definitiva sottoscrizione della surrichiamata convenzione;

- che il presente provvedimento sia in ragione del suo particolare rilievo che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini c si dispone pertanto la pubblicazione per intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo di rito ai sensi della L. 127/97, e pertanto è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

ATTO AGGIUNTIVO TRA REGIONE PUGLIA E MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI STIPULATE TRA IL M.I.C.A. E MEDIOCREDITO DI ROMA S.P.A. NELLE QUALI LA REGIONE SUBENTRA AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 112 DEL 31 MARZO 98.

L'anno 2000, addì _____ del mese di _____ tra la Regione Puglia (di seguito "Regione"), rappresentata _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a _____, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di _____, autorizzata con delibera n. _____ del _____ che si allega in copia sub a) e Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito "Mediocredito") con sede in Roma, via Piemonte n. 51, società per azioni iscritta all'albo delle banche, capitale versato lire 950.277.270.000, codice fiscale n. 00594040586, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n 3362/94, appartenente al Gruppo Bancaroma, iscritto nell'albo dei gruppi bancari, rappresentata dal dott. Jurgen Dennert, direttore generale della società, nato a Bernkastel Kues (Germania) l'8 giugno 1961 e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, a ciò autorizzato,

Premesso che

A. Con convenzione in data 16 ottobre 1998 (di seguito convenzione), acclusa in copia al presente atto, intercorsa tra il MICA e l'ATI costituita tra Mediocredito di Roma S.p.A., Banca di Roma S.p.A., Banca Mediterranea S.p.A. e Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A., e rappresentata da Mediocredito nella qualità di Impresa Capogruppo, vengono regolamentati i rapporti tra i predetti contraenti in ordine alle attività di istruttoria, erogazione e controllo relativamente alle agevolazioni di cui alla Legge 140/97, attività affidate, a seguito di procedura di licitazione privata, alla sopracitata A.T.I.,

B. Con convenzione in data 13 novembre 1998 (di seguito convenzione) acclusa in copia al presente atto, intercorsa tra il M.I.C.A. e l'A.T.I. costituita tra il Mediocredito di Roma S.p.A. Banca di Roma S.p.A., Banca Mediterranea S.p.A. e Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A., e rappresentata da Mediocredito di Roma nella qualità di Impresa Capogruppo, vengono regolamentati i rapporti tra i predetti contraenti in ordine alle attività di istruttoria, erogazione e controllo relativamente alle agevolazioni di cui alle Leggi 341/95 e 266/97, attività affidate, a seguito di procedura di licitazione privata, alla sopracitata A.T.I.;

C. Per effetto dell'atto di fusione per incorporazione di Mediocredito di Roma S.p.A. in Mediocredito Centrale S.p.A. del 26 giugno 2000 (rogito notarile del Dott. Gennaro Mariconda, Notaio in Roma iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, rep. n. 38816, registrato a Roma il 27 giugno 2000, avente effetto dalle ore 23.59 del 30 giugno 2000) Mediocredito Centrale subentra di pieno diritto in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni o passività di qualsiasi natura della società incorporata;

D. L'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni la funzione di concessione di agevolazioni, incentivi e benefici comunque denominati, alle Imprese Industriali;

E. L'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato ed integrato dall'art. 2., comma 1, lett. b) del decreto legislativo 23 ottobre 1999, n. 443, dispone che le Regioni subentrino alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

F. L'art. 19, comma 12, del ripetuto decreto legislativo 112/98, prevede l'istituzione presso ciascuna Regione di un Fondo Unico Regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate e che è consentito a ciascuna Regione di individuare autonomamente gli interventi agevolativi delegati che intende attivare e finanziare con il predetto Fondo Unico Regionale, contestualmente definendo l'ammontare della quota di Fondo Unico da destinare agli interventi agevolativi programmati;

G. L'art. 45, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che i compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti dalle convenzioni con le amministrazioni statali cui le Regioni subentrano, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 123/98, ovvero agli stanziamenti di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 112/98, limitatamente alle operazioni finanziate con le risorse dei suddetti stanziamenti;

H. Considerata la necessità di adeguare la sopra richiamata convenzione fra MICA e Mediocredito di Roma, in relazione alle novità introdotte per effetto della normativa sopra richiamata e della prevista delega di funzioni alle Regioni;

tutto ciò premesso,

come parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, tra le parti

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Rappresentanza)

Mediocredito Centrale S.p.A. in persona del Dott. Jurgen Dennert, interviene al presente atto quale mandatario dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra il Mediocredito medesimo, la Banca di Roma S.p.A., la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. e la Banca Mediterranea S.p.A. giusta il conferimento di tale qualifica effettuata dalle imprese bancarie associate in sede di costituzione dell'Associazione ed in virtù dello specifico mandato ivi conferito.

Di conseguenza ogni volta che nella odierna convenzione viene indicato Mediocredito l'indicazione deve intendersi automaticamente estesa a tutte le altre banche associate.

Pertanto tutti gli impegni, che con il presente atto Mediocredito va ad assumere, vengono assunti anche a nome e per conto delle altre imprese bancarie associate e di converso ogni diritto, che Mediocredito acquisisce con la presente, viene acquisito anche dalle altre imprese associate

Articolo 2

(Interventi agevolativi)

Costituiscono oggetto del presente Atto aggiuntivo gli interventi agevolativi (di seguito Agevolazioni) di cui ai seguenti provvedimenti normativi:

1. L. 341/95 art. 1 e L. 266/97 art. 8 aventi ad oggetto bonus fiscali a favore delle imprese industriali e di servizi;

2. L. 140/97 che prevede bonus fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali;

Resta comunque inteso che le attività ed i servizi inerenti pratiche agevolative le quali, alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni alle Regioni, risultano, già avviate, e che ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. 31.03.199~ n 112 restino di competenza dell'amministrazione Centrale, esulano dal presente atto aggiuntivo e continueranno ad essere regolate dalla convenzione tra M.I.C.A e Mediocredito di cui il punti A) e B) delle premesse.

Articolo 3

(Programmazione delle agevolazioni)

La Regione, sulla base del proprio programma di utilizzo del Fondo Unico Regionale, comunica tempestivamente a Mediocredito l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle agevolazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Al fine un'eventuale od opportuna riallocazione dei fondi Mediocredito si impegna sulla base della presentazione delle richieste di agevolazione da parte delle imprese, a tenere costantemente e, ove possibile, in tempo reale, informata la Regione circa l'andamento dell'utilizzo degli stessi.

In base, alla rilevata domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Atto aggiuntivo, la Regione potrà in ogni momento incrementare o ridurre la quota del Fondo Unico Regionale programmata per tali agevolazioni.

La Regione si riserva di destinare alle agevolazioni di cui al precedente art. 2, anche ulteriori risorse di provenienza regionale, nazionale o comunitaria; anche per le agevolazioni concesse con tali risorse, il servizio verrà svolto da Mediocredito secondo le norme e pattuizioni previste e/o chiamate nel presente atto.

La regione si riserva altresì di destinare risorse di provenienza regionale, nazionale o comunitaria anche alle agevolazioni di cui all'art. 2, par. 1 lettere a) e b) dell'Atto aggiuntivo stipulato il 18 marzo 1999 tra la stessa Regione e Mediocredito. In tal caso il servizio verrà svolto da Mediocredito secondo le norme e pattuizioni previste e/o richiamate nell'atto del 18 marzo 1999.

Articolo 4

(Servizi oggetto dell'atto aggiuntivo)

Nell'ambito dell'attività di gestione, Mediocredito svolgerà in favore della Regione tutte le attività ed adempimenti previsti nelle Convenzioni stipulate con il M.I.C.A., di cui ai punti "A" e "B" delle premesse. Pertanto, per le prestazioni ed i servizi per i quali le suddette convenzioni prevedono quale destinatario il M.I.C.A., a quest'ultimo deve intendersi sostituita la Regione, per le pratiche di propria competenza.

Inoltre Mediocredito svolge i seguenti ulteriori adempimenti nei confronti della Regione stessa:

a) Cura la segreteria della struttura di cui all'art. 7;

b) Propone eventuali modifiche dei criteri e delle modalità operative per la concessione delle agevolazioni;

c) Trasmette trimestralmente alla Regione i dati in proprio possesso (data base relativo alle domande pervenute ed eventuali elaborazioni statistiche dello stesso) necessari all'attività di monitoraggio e di valutazione di efficacia dello strumento agevolativo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 123/98;

d) Fornisce il necessario supporto tecnico in relazione alle materie oggetto del servizio, collaborando in particolare con la Regione nell'attività di informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni e modalità di accesso alle agevolazioni, ed assicurando gratuitamente, a tutte le imprese che ne facciano richiesta, il supporto informativo per la predisposizione della domanda di finanziamento; dette attività saranno svolte principalmente attraverso gli sportelli delle Banche partecipanti all'A.T.I. presenti nella Regione.

e) Mette a disposizione della Regione, previa autorizzazione del MICA, ove necessaria, il software attualmente in dotazione, che potrà essere adattato alle esigenze manifestata nella Regione.

f) Su richiesta della Regione, o per quanto possibile, svolge attività di supporto e di consulenza istruttoria relativamente alla predisposizione di documenti di e regionale e comunitaria, nonché nella progettazione di strumenti di agevolazioni per le imprese.

Articolo 5

(Disciplina delle agevolazioni)

Mediocredito, nello svolgimento del servizio in favore della Regione, opererà in osservanza della normativa nazionale e comunitaria che attualmente disciplina le agevolazioni di cui all'art. 1 del presente atto. In particolare Mediocredito si atterrà a quanto stabilito negli atti e regolamenti richiamati nelle convenzioni, nonché ai principi stabiliti in materia dal decreto legislativo 123/93.

Variazioni della normativa di riferimento, anche per effetto delle leggi e/o atti di indirizzo regionali emanati in materia ai sensi dell'art 19, commi 6 e 12, del D.Lgs. 112/98, saranno oggetto di valutazione da parte della struttura di collegamento prevista al successivo art. 7 anche riguardo all'impatto nello svolgimento del servizio da parte dell'A.T.I.

In caso le modifiche legislative non comportino mutamenti sostanziali allo svolgimento del servizio, Mediocredito, e per quanto di propria competenza, la Regione, sono tenute ad adeguarvisi.

Variazioni che comportano modifiche di un certo rilievo nello svolgimento del servizio saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi al fine di contemperare gli interessi delle parti.

Articolo 6

(Controlli sul gestore)

Competono alla Regione le funzioni di controllo di cui all'art. 13 della Convenzione 13/11/98 e all'art 12 della Convenzione 16/10/1998. A tal fine Mediocredito consentirà ai funzionari della Regione l'accesso alle banche dati ed agli archivi presso le sedi, filiali, dipendenze od uffici impegnati nell'attività di cui al presente Atto aggiuntivo nonché presso gli eventuali istituti subconvenzionati. Ove Mediocredito incorra in gravi inadempienze, la Regione potrà, previa diffida, risolvere il rapporto, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da quest'ultima subiti.

La Regione comunicherà, previa formale contestazione al Mediocredito, tempestivamente al M.I.C.A. gli adempimenti rilevati ai fini dell'eventuale incameramento della cauzione costituita ai sensi dell'art 14 della convenzione 13.11.1998 e dell'art. 13 della convenzione 16.10.1998.

Articolo 7

(Struttura di collegamento)

Per un più efficace e funzionale rapporto tra la Regione e Mediocredito, anche attraverso una valutazione e approfondimento di problematiche di carattere procedurale eventualmente insorte nell'applicazione e/o variazione della normativa di riferimento, nonché per consentire le necessarie puntuali modificazioni, specificazioni e/o integrazioni delle previsioni regolamentari anche alla luce delle problematiche emerse a seguito dell'effettivo avvio dell'attività e della sua prosecuzione viene istituita una apposita struttura, con sede presso la Regione, composta da 4 membri, di cui 2 individuati dalla Regione, 2 individuati e nominati da Mediocredito.

Delle rispettive nomine le parti daranno reciproca comunicazione in forma scritta analogamente per ogni variazione dei nominativi che dovessero intervenire.

In particolare sarà domandata alla struttura la preventiva analisi degli atti normativi e/o amministrativi che la Regione avesse intenzione di emanare e la valutazione del possibile impatto che detti atti possono avere nella gestione del servizio, anche al fine di una eventuale conseguente modifica della presente convenzioni.

I compiti e gli oneri di segreteria faranno capo a Mediocredito, mentre saranno a carico della Regione gli oneri derivanti dai costi di gestione (locali, telefono/fax, pc, ecc.).

Articolo 8

(Corrispettivo)

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente Atto aggiuntivo resta fissato nella misura indicata agli artt. 7 e 8 della convenzione 13.11.1998 e agli artt. 6 e 7 della convenzione 16.10.1998.

A tal fine Mediocredito sottopone preventivamente alla Regione il consuntivo delle commissioni dovute per l'attività svolta nel periodo di riferimento.

La misura delle commissioni di cui al comma 1 potrà essere riveduta, d'intesa tra le parti, in dipendenza di variazioni di costi diretti o indiretti di gestione, nonché dei ricavi previsti, per qualunque ragione determinatisi, ed anche in dipendenza della variazione della normativa di riferimento.

Dette commissioni saranno da imputarsi a carico della quota di fondo per le agevolazioni a valere sulla stessa, ai sensi dell'art. 45, comma 5, della legge 448/98, mentre per le agevolazioni concesse con risorse diverse, ai sensi dell'art. 4, comma 3, sarà la Regione a liquidare direttamente dette provvigioni. A tal fine Mediocredito provvede, in sede di consuntivo delle pratiche ricevute e/o esaminate nel corso dell'anno solare, a dare separata evidenza delle stesse per singoli flussi di risorse.

Restano a carico della quota di Fondo anche tutte le spese legali e gli oneri per tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alla gestione delle agevolazioni oggetto del presente Atto aggiuntivo.

Articolo 9

(Erogazione del corrispettivo)

La liquidazione e l'erogazione del corrispettivo per le prestazioni previste dal presente atto aggiuntivo avverrà in base ai presupposti ed ai criteri di cui all'art. 9 convenzione 13.11.1998 e all'art. 8 convenzione 16.10.1998 e sarà disposta dalla Regione direttamente a favore delle imprese costituenti l'A.T.I. sulla base delle indicazioni che Mediocredito fornirà in fase di consuntivo.

Articolo 10

(Norme finali e transitorie)

Il presente atto aggiuntivo avrà effetto della data di effettivo trasferimento delle funzioni delegate alla Regione nel ramo oggetto delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/97, ed avrà scadenza pari a quella delle convenzioni di cui ai punti "A" e "B" delle premesse.

Il presente atto viene steso in tre originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese di Mediocredito, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Alle commissioni di cui al precedente att. 6 si applica il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 nn. 1 e 9, del DPR 26.10.1972, n. 633.

Per qualunque controversia dipendente e/o occasionata dal presente atto aggiuntivo, ovvero dagli altri atti normativi e pattizi dallo stesso richiamati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Regione Puglia Mediocredito Centrale S.p.A.

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO INDUSTRIE
COMMERCIO E ARTIGIANATO

E

MEDIOCREDITO DI ROMA SPA
RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
DALLA LEGGE N. 266/97

Con la presente convenzione

TRA

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con sede in Roma, Via Molise 2 codice fiscale 80230390587 per il quale interviene per il dott. Alessandro Carlizzi, nato a Napoli il 08/08/1939 Vice Direttore Generale della Direzione del Coordinamento degli incentivi, all'uopo delegato con Decreto di nomina del 15/06/1998 nel prosieguo più brevemente denominato anche "Ministero".

E

Il Mediocredito di Roma Spa, Gruppo Bancaroma, con sede in Roma, Via delle Muratte n. 78 cap. sociale 170.497.800.000 iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 2519/92 codice fiscale 010123740580 rappresentato dal dott. Rodolfo Corcione, nato a Lauro (AV) il 22.08.1934 il quale interviene al presente atto quale Presidente dell'Associazione temporanea di imprese tra il Mediocredito di Roma Spa medesimo, la Banca di Roma Spa, la Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa, e la Banca Mediterranea Spa, giusta l'atto di costituzione autenticato nelle firme in data 12 e 15 giugno 1998

Premesso che

a) con la legge n. 266 del 08/08/1997, art. 8, comma 1 è stata demandata al CIPE la determinazione di nuovi criteri di attuazione delle "agevolazioni in forma automatica" già previste dall'art. 1 del D.L. 23/06/1995 n. 244, convertito dalla L. 08/08/1995 n. 341;

b) con la delibera in data 18/12/1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998, il CIPE, recependo le indicazioni di cui al citato comma 1 dell'art. 8 della L. 266/97, ha emanato le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni in favore delle imprese operanti nelle aree depresse del territorio nazionale, così come individuate dalla Commissione Europea ai sensi degli obiettivi 1,2 e 5b nonché in base alla deroga di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma;

c) con la delibera CIPE di cui immediatamente sopra è stato disposto che gli adempimenti tecnici ed amministrativi, preordinati alla prenotazione ed alla liquidazione delle agevolazioni, nonché quelli relativi ai controlli ed alle procedure di cui al decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1996 n. 90; possono essere affidati, sulla base di apposita convenzione ad una banca o società di servizi, presenta sulla base delle condizioni offerte o dalla disponibilità di una struttura tecnico organizzativa adeguata alla funzione di servizio da attuarsi attraverso l'individuazione di un Istituto di Credito cui affidare gran parte dei compiti amministrativi;

d) a tal ultimo fine il Ministero dell'Industria con bando pubblicato nel foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale del 04/06/1998 ha indetto una gara per licitazione privata;

e) per la partecipazione alla gara in oggetto è stata costituita in data 12-15/06/1998 tra il Mediocredito di Roma Spa, la Banca di Roma Spa, la Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa e la Banca Mediterranea Spa una associazione temporanea di impresa nella quale al Mediocredito di Roma Spa è stata conferita la qualifica di mandatario;

f) a conclusione delle procedure della gara per licitazione di cui trattasi, la commissione valutatrice, all'uopo designata, ha formato la graduatoria nella quale l'offerta presentata dal Mediocredito di Roma Spa, quale mandatario dell'ATI, si è collocata al primo posto giusta la comunicazione del Ministero dell'Industria del 14/07/1998 protocollo n. 900294;

g) al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'art. 6 della citata delibera CIPE, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 123/98, si rende ora necessario procedere alla stipula di una convenzione tra il Ministero dell'Industria e l'Associazione temporanea di Imprese di cui al precedente punto e) per una esatta individuazione temporanea di Imprese di cui al precedente punto e) per una esatta individuazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla prenotazione ed alla liquidazione delle agevolazioni, nonché quelli relativi ai controlli ed alla liquidazione delle agevolazioni,

nonché quelli relativi ai controlli ed alle procedure di cui al decreto del Ministero delle Finanze 24/01/1996 n. 90 da svolgersi da parte dell'associazione temporanea di impresa, e per una migliore regolamentazione dei reciproci rapporti connessi alla gestione delle agevolazioni in argomento ovvero da questi dipendenti.

Art. 1

(Rappresentanza)

Il Mediocredito di Roma Spa in persona del suo Presidente, interviene al presente atto quale mandatario dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra il Mediocredito medesimo, la Banca Spa, la Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa e la Banca Mediterranea Spa, giusta il conferimento di tale qualifica effettuata dalle imprese bancarie associate in sede di costituzione dell'Associazione ed in virtù dello specifico mandato ivi conferito.

Di conseguenza ogni volta che nella odierna convenzione viene indicato il Mediocredito di Roma Spa l'indicazione deve intendersi automaticamente estesa a tutte le altre banche associate.

Pertanto tutti gli impegni, che con il presente atto il Mediocredito di Roma va ad assumere, vengono assunti anche a nome e per conto delle altre imprese bancarie associate e di converso ogni diritto, che il Mediocredito di Roma acquisisce con la presente, viene acquisito anche dalle altre imprese associate,

Art. 2

(Normativa presupposta)

Il Mediocredito di Roma Spa dichiara di conoscere tutti gli atti normativi e regolamentari in base ai quali sarà espletato il servizio, e in particolare:

- la legge 341 del 08/08/1995 e le disposizioni attuative;
- la legge 266 del 08/08/1997;
- la delibera CIPE n. 259 del 18/12/1997;
- il bando di gara per licitazione privata ed il capitolato allegato;
- la circolare esplicativa del 16/10/1998 n. 900355;
- la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché quella relativa al rilascio delle comunicazioni e certificazioni antimafia;
- la legge 241 del 07/08/1990

Art. 3

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione è destinata ad individuare da un lato i servizi ed i compiti che dovranno essere svolti, relativamente alle agevolazioni in forma automatica, di cui alla legge 266/97, dal Mediocredito di Roma Spa sulla base delle prescrizioni di cui al capitolato tecnico accluso al bando di gara, che allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante, e dall'altro gli obblighi del Ministero dell'Industria. E' inoltre oggetto della presente convenzione la disciplina del subentro da parte del Mediocredito di Roma al Ministero nella gestione degli interventi già oggetto di prenotazione da parte del Ministero nella gestione degli interventi già oggetto di prenotazione da parte del Ministero e non ancora liquidati, ovvero che siano nella fase di controllo, dell'ispezione in loco e nelle operazioni residuali, nei limiti consentiti dalla diversa formulazione normativa, secondo metodologie del tutto analoghe a quelle derivanti dall'applicazione della L. 266/97.

Art. 4

(Servizi oggetto della convenzione)

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per la raccolta delle domande di agevolazione, per l'elaborazione delle informazioni pertinenti, per le prestazioni a carattere propedeutico agli atti concessivi delle agevolazioni, per il controllo (formale e di merito), per la gestione della contabilità del Fondo.

L'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione ovvero alla stessa collegate, potrà, per un lasso di tempo volta per volta determinato tra le parti, essere svolto dal personale dipendente delle banche associate anche presso gli uffici del Ministero ovvero altri da questo indicati.

In particolare il Mediocredito di Roma dovrà:

A) assicurare, gratuitamente, a tutte le imprese che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica ed il supporto informativo per la predisposizione delle domande di prenotazione.

Il Mediocredito di Roma, che ha già predisposto i moduli di domanda curerà per i tramite delle Aziende del Gruppo Bancaroma la diffusione gratuita dei moduli stessi.

B1) effettuare la ricezione delle dichiarazioni delle domande di prenotazione, che dovrà avvenire in modo tale da garantire il sistema di priorità per l'accesso delle agevolazioni rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse;

B2) effettuare, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento delle domande, la verifica della regolarità formale dei dati inviati dalle imprese e trasmettere nello stesso termine al Ministero dell'Industria appositi elenchi, con transazioni per via telematica, onde consentire a questo ultimo l'emissione dei provvedimenti conseguenti. Il Mediocredito di Roma dovrà dare separata evidenza delle domande presentate da imprese la cui attività esercitata rientri tra quelle che devono essere preventivamente notificate alla Commissione Europea;

B3) comunicare alle imprese interessate, sulla scorta dell'informativa ricevuta dal Ministero dell'Industria, l'avvenuta emissione del provvedimento di prenotazione ovvero di quello di reiezione;

B4) inoltrare al Ministero delle Finanze le comunicazioni, di cui al D.M. 24/01/1996 n. 90 punto 1, per l'accertamento del conto fiscale delle imprese, le cui domande di accesso ai benefici siano risultate ammissibili;

C1) effettuare la ricezione delle domande per la fruizione delle agevolazioni nonché delle documentazione necessaria per la verifica di corrispondenza degli elementi dichiarati dall'impresa con quelli indicati nelle domande di prenotazione;

C2) effettuare la verifica della regolarità formale delle domande di fruizione e della compatibilità delle domande stesse con quanto dichiarato in quella di prenotazione, nonché l'accertamento della materiale presenza della documentazione prevista. Il Mediocredito di Roma nello stesso termine e comunicare l'esito della verifica e dell'accertamento di cui sopra al Ministero dell'Industria onde consentire a quest'ultimo l'emissione del provvedimento di liquidazione ovvero di reiezione;

C3) prestare, ove possibile, la propria collaborazione, nelle forme che verranno tra le parti successivamente concordate, per l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia;

C4) comunicare alle imprese interessate, sulla scorta dell'informativa ricevuta dal Ministero dell'Industria, l'avvenuta emissione del provvedimento di liquidazione ovvero di quello di reiezione;

D) effettuare, entro i 120 giorni successivi all'emissione del provvedimento di liquidazione, il controllo documentale delle domande di fruizione e dei relativi allegati, resocontando il proprio parere, relativamente all'effettiva spettanza dei benefici all'impresa;

D1) richiedere alle imprese, nella fase del controllo di cui al precedente punto D, per conto del Ministero, le necessarie integrazioni della documentazione allegata alla dichiarazione domanda, qualora la stessa risulti totalmente e parzialmente mancante, assegnando alle imprese stesse un termine di 60 (sessanta) giorni, per il completamento, che decorreranno dalla ricezione delle richieste. La richiesta di integrazione della documentazione sospende il decorso del termine di cui al precedente punto D).

E) effettuare ispezioni sistematiche che riguardino un campione statistico determinato dal Ministero, ovvero dal medesimo disposte per singoli casi particolari.

Le ispezioni dovranno essere svolte con proprio personale qualificato. Per casi individuati il Ministero potrà richiedere al Mediocredito che le ispezioni vengano effettuate da personale dal Ministero medesimo indicato, con oneri a carico del gestore.

F) tenere, in tempo reale, un'accurata gestione contabile del Fondo sia per quanto riguarda gli afflussi che i deflussi dal Fondo stesso, in termini di "cassa" e di "competenza" tenendo anche conto di situazioni anomale nonché svolgere tutte le attività di cui ai punti 2 e 4 del capitolato tecnico;

G) fornire tempestivamente al Ministero qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione delle agevolazioni, prestando attività di supporto al Ministero medesimo per l'esame e l'approfondimento dei casi in contenzioso mettendo a disposizione la propria struttura legale che affiancherà l'analoga struttura dell'Amministrazione, collaborando con la stessa;

H) fornire al Ministero attività di supporto ed assistenza per il monitoraggio e la valutazione di efficacia dello strumento di intervento.

Art. 5

(Altri beni e servizi oggetto della convenzione)

Il Mediocredito di Roma metterà a disposizione del Ministero tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del sistema integrato.

Il Ministero consegna a titolo gratuito al Mediocredito di Roma il software, di cui è proprietario, già predisposto nella prima fase di applicazione degli incentivi automatici a sostegno degli investimenti produttivi di cui alla legge 341/95. Il Mediocredito di Roma potrà liberamente adattarlo, modificarlo nonché utilizzarlo nell'ambito del proprio sistema informativo.

Art. 6

(Modalità di subentro nella gestione delle pratiche preesistenti)

A partire dall'avvio dell'operatività della presente convenzione il Mediocredito di Roma, subentrerà al Ministero nella gestione delle operazioni di cui alla prima applicazione della Legge 341/85. Agli effetti del subentro la presa in carico da parte del Mediocredito di Roma delle pratiche per il successivo espletamento delle attività richieste avverrà, previa consegna della banca dati relativa, da parte del Ministero, nei tempi utili per una corretta prestazione del servizio, nonché di tutte le informazioni necessarie per consentire, al Mediocredito di Roma Spa, un puntuale e preciso espletamento delle attività residue che diverranno, dopo la detta consegna, di propria competenza.

Dell'avvenuta consegna della banca dati e delle informazioni di cui sopra verrà redatto tra le parti idoneo verbale, al quale saranno allegati gli elenchi delle pratiche che verranno trasferite nella gestione del Mediocredito di Roma che dovranno essere raggruppate secondo le varie fasi dell'iter agevolativo e segnatamente:

- pratiche ancora in fase di prenotazione e non ancora liquidate;
- pratiche già oggetto di liquidazione.

Il Ministero, qualora si rendesse necessario, informerà i soggetti interessati della procedura, con la forma che riterrà opportuna, dell'avvenuto subentro del Mediocredito di Roma.

La documentazione relativa alle singole pratiche, a suo tempo acquisita, rimarrà presso il Ministero che la renderà peraltro disponibile, anche per la mera consultazione, al Mediocredito di Roma qualora questo ultimo lo richieda.

Art. 7

(Corrispettivo)

Il corrispettivo del servizio oggetto della presente convenzione, al netto dell'Iva, è convenuto nell'importo di L. 220.050 (duecentoventimilacinquanta) per ogni operazione per la quale sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, ancorchè successivamente revocato.

Per le operazioni presentate precedentemente alla comunicazione di esaurimento dei fondi e per le quali non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, il corrispettivo spettante è determinato nella misura del 40% (quarantapercento) dell'importo del corrispettivo di cui sopra e deve intendersi a copertura forfettaria ed onnicomprensiva degli oneri sostenuti da Mediocredito di Roma.

Per le operazioni di cui al precedente art. 6 il corrispettivo per l'attività espletata, anche questo forfettario ed onnicomprensiva degli oneri sostenuti dal Mediocredito di Roma, è determinato in una misura pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo dell'importo del corrispettivo di cui al primo comma per ciascuna delle pratiche trasferite.

Art. 8

(Corrispettivo per ispezioni in loco)

Il corrispettivo di cui sopra è comprensivo anche degli oneri e dei compensi per le ispezioni in loco effettuate in base al programma sistematico di accertamenti riguardanti il campione la cui consistenza numerica sia contenuta nel limite massimo del 10% del compenso globalmente corrisposto nell'esercizio precedente. Ai fini della determinazione del limite massimo l'onere medio prevedibile a carico del Mediocredito di Roma viene concordemente stabilito tra le parti in L. 400.000 (quattrocentomila) al netto dell'IVA per ciascuna ispezione.

Il corrispettivo di cui sopra è altresì comprensivo degli oneri e dei compensi per le ispezioni che, al di fuori del campionamento di cui sopra, il Ministero, a fronte dei singoli ed individuati casi, ritenga necessario vengano disposte, purchè contenute in un limite massimo del 3% del compenso globalmente corrisposto nell'esercizio precedente, prendendosi a base di calcolo, ai fini della determinazione del limite massimo si terrà conto dell'onere medio come sopra individuato.

Gli oneri sostenuti dal Mediocredito per le ispezioni effettuate da personale designato dal Ministero concorreranno a formare il limite massimo nell'intera misura del costo sostenuto e documentato dal Mediocredito a fronte delle ispezioni stesse.

Per ciascuna ispezione in eccesso rispetto al limite sopra indicato verrà corrisposto un compenso integrativo, a titolo di rimborso forfettario, nella misura di L. 400.000 (quattrocentomila) oltre IVA per ogni ispezione in eccesso.

Nell'importo del compenso globalmente corrisposto nell'esercizio precedente concorreranno anche i compensi erogati per la gestione delle pratiche di cui all'art. 6 che precede. Analogamente per la determinazione del limite massimo concorreranno anche le ispezioni in loco effettuate sia nell'ambito della campionatura che richiesta specifica del Ministero per le operazioni di cui all'art.6.

Art. 9

(Liquidazione del corrispettivo)

L'erogazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione da parte del Mediocredito di Roma del consuntivo delle pratiche ricevute e/o esaminate nel corso dell'anno solare, da presentarsi alla fine di ciascun esercizio.

L'erogazione che avverrà in favore delle singole banche associate nella misura che il Mediocredito indicherà al Ministero in sede di presentazione del consuntivo di cui immediatamente sopra, è determinata sulla base del numero:

- sulla base del numero delle domande di prenotazione pervenute nel periodo di riferimento e non ancora liquidate, per il quale è corrisposta una prima frazione del compenso nella misura del 40% dell'importo del corrispettivo di cui al primo comma del precedente art. 7;

- sulla base del numero di pratiche liquidate, per il quale è corrisposta la frazione residua del 60% dell'importo del corrispettivo di cui al primo comma del precedente art.7.

- Per le operazioni di cui all'art.6 il compenso dovuto verrà erogato dietro presentazione da parte del Mediocredito di Roma del consuntivo, da presentarsi alla fine di ciascun esercizio delle pratiche per le quali è effettivamente avvenuto il subentro.

Relativamente al compenso per le ispezioni in loco eccedenti il limite massimo individuato nel precedente punto art. 8, lo stesso verrà erogato, unitamente alla liquidazione del compenso di cui al precedente 2° comma e sulla base di specifica rendicontazione, in favore delle singole banche associate nella misura che il Mediocredito indicherà al Ministero.

Art. 10

(Compenso forfettario)

Entro tre mesi dall'attivazione del servizio, fissata di comune accordo tra le parti nel sedicesimo giorno successivo alla sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria corrisponderà al Mediocredito di Roma Spa la somma di complessive L. 200.000.000 (duecentomilioni) che costituisce la copertura forfettaria ed omnicomprensiva degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dal Mediocredito di Roma per l'approntamento del servizio.

Rimane esclusa la possibilità per il Mediocredito di Roma Spa di richiedere al Ministero dell'Industria il ristoro di oneri diretti ed indiretti dal medesimo sostenuti, anche nell'ipotesi di anticipata risoluzione resasi necessaria in adempimento di disposizioni normative o regolamentari.

Art. 11

(Impegni della banca)

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna a mantenere una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio ed a non ridurre il numero totale degli sportelli adibiti al servizio e la loro ripartizione sul territorio.

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna a non affidare senza il consenso del Ministero dell'Industria ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie.

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante, i profili soggettivi (ragione sociale, ecc.), e preventivamente quella riguardante i profili tecnico-organizzativi strettamente connessi con la prestazione del servizio tali da incidere apprezzabilmente in modo negativo nella prestazione del servizio stesso, da esaminare, nell'ambito della struttura di cui al successivo art. 15.

Il Mediocredito di Roma Spa per l'espletamento delle funzioni di controllo si impegna a consentire ai funzionari del Ministero l'accesso alle banche dati ed agli archivi nonché l'accesso presso le sedi, filiali, dipendenze ed uffici, effettivamente impegnati nell'attività di cui alle presente convenzione, nonché presso gli eventuali istituti subconvenzionati.

Art. 12

(Responsabilità della banca)

Il Mediocredito di Roma Spa è responsabile del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti connessi in particolare:

- del rispetto dei termini e delle modalità previste dal regolamento, dalla circolare esplicativa e dalla presente convenzione;
- della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso della gestione delle operazioni;

- dell'accertamento degli elementi necessari ai fini della liquidazione dei contributi;
- della tempestiva notifica di tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, parziale o totale, delle agevolazioni e dei quali il Mediocredito di Roma sia venuto a conoscenza;
- della corretta tenuta e conservazione dei documenti, registri, ecc, relativi alla prestazione del servizio con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per ciascuna domanda, di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia nella fase iniziale che in quella di controllo delle iniziative;
- della tenuta della contabilità del Fondo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e della normativa vigente.

Art. 13 (Controlli)

Il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività previste dal regolamento, dalla circolare esplicativa e dalla presente convenzione e sulla qualità e consistenza della struttura tecnico-organizzativa destinata al servizio, può in qualsiasi momento, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso le sedi, le filiali, le dipendenze, gli uffici del Mediocredito di Roma Spa effettivamente impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione, nonché richiedere tutti gli elementi ritenuti necessari. Tali controlli riguarderanno in particolare gli elementi di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

Il Mediocredito di Roma è responsabile per i danni, che il Ministero dovesse subire, in dipendenza di inadempimenti previsti dal regolamento, dalla circolare esplicativa e dalla presente convenzione.

Il Ministero, in presenza di gravi inadempienze potrà invocare la risoluzione del presente accordo.

Art. 14 (Cauzione)

Il Mediocredito di Roma Spa, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, rilascerà a favore del Ministero, prima della registrazione e comunque entro venti giorni dalla data odierna e a pena di decadenza della presente convenzione, una cauzione infruttifera per il Ministero di lire trecentomilioni da costituirsi in titoli di Stato, o emessi da primarie banche, e depositati in un conto titoli vincolato ovvero mediante fideiussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice prima richiesta per lo stesso importo di cui sopra.

Tale cauzione sarà restituita al Mediocredito di Roma Spa, verificato l'effettivo svolgimento di tutte le attività contrattuali previste, trascorsi due anni dal termine di cui all'articolo 17 della presente convenzione.

Il Mediocredito di Roma incasserà gli interessi o altri frutti civili.

Art. 15 (Strutture di collegamento)

Per un più efficace e funzionale rapporto tra il Ministero ed il Mediocredito di Roma, anche attraverso una valutazione e approfondimento di problematiche di carattere procedurale eventualmente insorte nell'applicazione della normativa, nonché per consentire le necessarie puntuali modificazioni e/o integrazioni delle previsioni regolamentari anche alla luce delle problematiche emerse a seguito dell'effettivo avvio dell'attività e della sua prosecuzione viene istituita una apposita struttura di collegamento composta da quattro membri di cui due individuati e nominati dal Ministero dell'Industria ed altrettanti dal Mediocredito di Roma.

Dalle rispettive nomine le parti daranno comunicazione in forma scritta analogamente per ogni

variazione dei nominativi che dovessero intervenire nel prosieguo.

Le spese per il funzionamento di detta struttura saranno a carico delle parti in misura paritetica. I compiti e gli oneri di segreteria della struttura faranno carico al Mediocredito di Roma.

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

In sede di prima applicazione, i termini di ricezione delle domande, sono fissati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato.

In caso di variazioni della normativa di riferimento della presente convenzione che non comportino modifiche sostanziali alle attività previste il Ministero ed il Mediocredito di Roma Spa sono tenuti ad adeguarvisi.

Variazioni che comportino modifiche di un certo rilievo, anche in relazione e successive disposizioni del Ministero, saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

In caso di controversie, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

In previsione dello sviluppo normativo di trasferimento delle competenze del Ministero dell'Industria alle Regioni e del conseguente subentro di queste ultime, nella convenzione il Mediocredito di Roma Spa si obbliga a svolgere le funzioni oggetto del presente accordo anche nei confronti delle strutture regionali alle medesime condizioni e modalità concordate e verso il corrispettivo precedentemente determinato.

Art. 17

(Durata e registrazione)

La presente convenzione ha durata tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, fermo restando in ogni caso l'obbligo per le parti al completamento di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione stessa, anche oltre tale termine.

La presente convenzione viene redatta in triplice originale, di cui uno per ciascuna parte contraente ed il terzo per l'ufficio del registro.

L'onere e le spese di registrazione, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico della banca Mediocredito di Roma Spa.

Roma

Il Ministero Industria Commercio Il Mediocredito di Roma Spa
ed Artigianato

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: Fornitura di servizi gestionali in concessione esclusiva riguardanti le "agevolazioni in forma automatica" di cui all'art. 1 del decreto legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995 e modificato dall'art. 8 comma 1 della legge n. 266/97.

Premesse

La delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998, ha recepito le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 8 agosto 1997, n. 266 ed ha

determinato i nuovi criteri di attuazione delle "agevolazioni in forma automatica" già previste dall'art. 1 del decreto legge 26 giugno 1995 n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995 n.341, in favore delle imprese operanti nelle aree depresse del territorio nazionale, come individuate dalla Commissione europea ai sensi degli obiettivi 1,2 e 5b, nonché dall'art. 92.3.c del Trattato di Roma.

Il Gestore concessionario, di seguito indicato per brevità come Gestore, affianca il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato col termine Ministero, per svolgere i compiti di raccolta ed elaborazione delle informazioni pertinenti e, più in generale, per prestazioni a carattere propedeutico per gli atti concessivi e di controllo, nello spirito di conseguire la migliore efficienza organizzativa e la maggiore celerità possibile nella trattazione delle istanze delle imprese, tenendo presente che il carattere "automatico" degli interventi non può essere in alcun modo compromesso da lungaggini burocratiche.

La data a partire dalla quale sarà possibile per le imprese interessate presentare le dichiarazioni-domanda per la prenotazione delle risorse non è ancora stata definita; essa potrà essere fissata allorché il Gestore avrà completato, con l'assenso del Ministero, l'organizzazione del servizio e, comunque indicativamente non oltre il 30 settembre 1998, data entro la quale il Ministero intende disporre di una struttura integralmente funzionale.

1. Attività relative alla ricezione delle dichiarazioni-domanda

Il Gestore ha il compito di organizzare sul territorio nazionale, ed in particolare nelle aree ricomprese negli obiettivi 1,2 e 5b nonché in quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92.3.c del Trattato di Roma, una struttura atta all'accoglimento delle istanze delle imprese che effettuino investimenti produttivi e che intendano ricorrere alle agevolazioni in parola.

Si evidenzia, in primo luogo, che la strutturazione della norma prevede due distinte fasi temporali per l'accesso ai benefici le cui caratteristiche procedurali hanno molteplici analogie: una prima fase, di prenotazione, nella quale l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante il possesso dei requisiti per la prenotazione dei benefici, in attesa del completamento degli investimenti programmati, ed una seconda, detta di liquidazione, nella quale l'impresa presenta una seconda dichiarazione sostitutiva di atto notorio, questa volta attestante il completamento dell'investimento.

Da quanto sopra discende che il servizio richiesto al Gestore deve prevedere, sia per le fasi di prenotazione che per quelle di liquidazione, le seguenti azioni principali:

1. l'accettazione della domanda;
2. la verifica formale della completezza delle dichiarazioni e della documentazione allegata;
3. l'aggregazione dei dati desunti dalla domanda per la predisposizione degli atti deliberativi del Ministero sulla base di elencazioni cumulative su supporto informatizzato;
4. la comunicazione rispettivamente di accettazione o di reiezione dell'istanza sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero;
5. l'esame della documentazione all'uopo presentata e l'acquisizione della certificazione "Antimafia";

Particolare cura deve essere prestata in ordine alle garanzie relativamente al sistema di priorità per l'accesso alle agevolazioni: poiché la decisione dell'intervento da parte del Ministero avviene senza alcuna preventiva valutazione di merito, se si accetta l'unica della completezza formale delle dichiarazioni-domanda, appare di fondamentale importanza seguire l'ordine cronologico di presentazione delle istanze che, unitamente alla capienza residua dei fondi, definisce l'accesso all'agevolazione. Pertanto, il Gestore, pur in presenza di diversi punti di accesso al servizio e di diverse modalità di accettazione delle istanze, deve essere garante dell'ordine giornaliero di presentazione, con un sistema i cui dettagli operativi sono da sottoporre all'accettazione da parte del Ministero e che, in prima approssimazione, deve consistere nella trasmissione giornaliera per via telematica al Ministero, alla chiusura degli sportelli di accettazione, dell'elenco delle istanze pervenute nella giornata, con l'indicazione delle imprese richiedenti e degli importi delle agevolazioni richieste. Il Ministero, valutata

l'entità delle richieste in rapporto alle disponibilità finanziarie del Fondo, potrà disporre, con lo stesso mezzo telematico, l'ordine di sospensione dell'accettazione delle domande, a partire dal giorno successivo, per carenza di fondi.

A tali fini deve essere prevista una apposita "struttura di collegamento" rappresentata da un ufficio centralizzato del Gestore che da una parte raccoglie le informazioni provenienti dai centri regionali di raccolta e dall'altra si interfaccia con il Ministero. A loro volta, in previsione dello sviluppo normativo che trasferirà le competenze dell'autorità centrale (Ministero) alle Regioni e del conseguente subentro nell'appalto di questi ultimi soggetti, i centri regionali dovranno essere in grado di svolgere la funzione di interfaccia verso le corrispondenti strutture regionali.

Il Gestore, entro il quindicesimo giorno dalla presentazione delle istanze, effettua la verifica della regolarità formale dei dati inviati dalle imprese e trasmette al Ministero apposite elencazioni, con transazioni per via telematica. Il Ministero, verificate le disponibilità residue del Fondo, ordina, con propri provvedimenti, in distinti elenchi secondo la data di arrivo, le dichiarazioni-domande ammesse alle agevolazioni, sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore.

Il Gestore viene quindi informato dell'emissione del provvedimento di prenotazione, di liquidazione o di reiezione, per l'emissione delle corrispondenti comunicazioni alle imprese interessate, che debbono avvenire nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il Gestore cura inoltre le comunicazioni con il Ministero delle Finanze per l'accertamento del conto fiscale delle imprese che presentano dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.

Per quanto riguarda le dichiarazioni-domanda presentate per le unità locali nelle quali l'attività esercitata rientra tra quelle che devono essere preventivamente notificate alla Commissione Europea, il Gestore predispose per il Ministero la documentazione necessaria e le comunicazioni per la Commissione medesima.

Nella predisposizione dei dati, il Gestore effettua le verifiche ai fini delle limitazioni per cumulo delle agevolazioni da parte della stessa impresa.

Per la liquidazione delle agevolazioni, il Gestore provvede a verificare la corrispondenza degli importi da liquidare relativamente ai tempi ed ai pagamenti effettuati ed alla sussistenza e, qualora i beni acquisiti siano variati, alla completezza e regolarità della prescritta perizia asseverata.

Il gestore deve assicurare alle imprese che ne facciano richiesta l'assistenza tecnica ed il supporto informativo per la predisposizione delle dichiarazioni-domanda. Per tali servizi, non può essere richiesto alcun corrispettivo e al loro promozione deve essere considerata elemento qualificante del rapporto con il Ministero, di cui il Gestore cura il minuto interfacciamento al sistema produttivo.

2. Attività relative alla fase di versamento delle imposte corrispondenti alle agevolazioni fruitive

Successivamente alla liquidazione, le imprese beneficiarie fruiscono dei benefici concessi all'atto dei versamenti di imposte che affluiscono sul conto fiscale. La materia è stata regolata dal decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1996, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.1996.

Tale regolamento prevede che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato debba effettuare trimestralmente i versamenti a copertura delle mancate entrate fiscali per effetto delle singole operazioni di fruizione.

Il Gestore cura la tenuta di tale contabilità, la preparazione degli atti propedeutici alla emanazione degli ordinativi di pagamento ed alla loro stampa.

3. Attività relative ai controlli ed alle ispezioni in loco

La natura automatica degli interventi di cui alla legge 341/95 prevede la concessione e la fruizione dei benefici da parte dei soggetti destinati senza alcuna fase istruttoria preliminare. La fase del controllo è svolta successivamente alla liquidazione dei benefici.

Pertanto, successivamente alla emissione dei provvedimenti di liquidazione da parte del Ministero, il Gestore effettua per conto dello stesso il controllo della corrispondenza degli elementi esposti dalle imprese nelle dichiarazioni-domanda con quanto risultate comprovato dalla prescritta documentazione accompagnatoria e riferisce al Ministero dei risultati per ogni singola operazione.

Nel caso che la documentazione allegata sia totalmente o parzialmente mancante, il Gestore chiederà per conto del Ministero le necessarie integrazioni, assegnando all'impresa 60 giorni per il suo completamento. Qualora, trascorso tale termine, essa risulti ancora incompleta o non esauriente, ne dà comunicazione al Ministero per gli ulteriori adempimenti e ne predispone i relativi atti.

Indipendentemente dallo svolgimento dei controlli documentati, che vengono eseguiti sulla totalità delle richieste di benefici, il Gestore, sulla base di discrezionalità dipendente dalle situazioni che ha in esame, può anche effettuare visite ispettive alle imprese beneficiarie per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni con onere a suo carico.

Alla fine dei controlli, il Gestore conclude con un rapporto finale al Ministero nel quale esprime l'effettiva spettanza dei benefici all'impresa, sulla cui base l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti revocatori e sanzionatori.

Oltre le ispezioni discrezionali, il Gestore effettua un programma sistematico di accertamenti in loco che deve riguardare un campione delle iniziative beneficiarie la cui estrazione avviene con criterio statistico: la consistenza numerica del campione è determinata dal Ministero tenendo conto dell'onere medio prevedibile a carico del Gestore per l'effettuazione delle ispezioni, entro il limite massimo del 10% del compenso globalmente corrisposto nell'esercizio precedente. Il Ministero annualmente definisce anche il criterio di campionamento ed approva il programma ispettivo del Gestore.

Per casi singoli, in cui il Ministero ritenga necessario doversi procedere ad ispezioni in loco al di fuori del campionamento di tipo statistico, ugualmente provvede il Gestore, con oneri a suo carico. Detti casi gravano sempre sul compenso spettante al Gestore, con oneri a suo carico. Detti casi gravano sempre sul compenso spettante al Gestore, nel limite di un ulteriore 3%. Qualora le necessità manifestate dall'Amministrazione dovessero eccedere il limite sopra indicato, il compenso è integrato, a titolo di rimborso forfettario delle ulteriori spese, nella misura di lire 400.000 per ogni ispezione in eccedenza.

In via ordinaria, il Gestore deve effettuare le ispezioni vengano effettuate da persone indicate dal Ministero medesimo, sempre con oneri a carico del Gestore.

4. Attività relative alla tenuta delle contabilità generali del Fondo

Il Gestore ha la responsabilità di tenere una accurata gestione contabile sia per quanto riguarda gli afflussi che i deflussi da Fondo, in termini di "competenza" e di "cassa".

Deve anche tenere la contabilità a scalare delle singole operazioni di liquidazione e dei relativi flussi di incasso dei benefici.

Deve inoltre essere prevista la contabilizzazione di situazioni anomale quali, ad esempio, importi revocati, somme restituite per mancata fruizione, interessi maturati etc.

La tenuta delle sopradette contabilità, deve avvenire in tempo reale relativamente alle operazioni effettuate, avvalendosi di mezzi automatizzati e consentendo al Ministero in qualsiasi momento di ottenere situazioni contabili riepilogative ad ogni livello al fine di corrispondere gli elementi contabili ai propri organi di controllo.

La tenuta dei dati pertinenti situazioni di singoli ed il complesso delle operazioni elaborate sulla scorta della convenzione debbono adeguarsi alle prescrizioni di riservatezza garantite dalla Pubblica Amministrazione.

5. Attività per l'informazione preventiva, l'assistenza alle imprese e la messa a disposizione della modulistica

Il Gestore predisporre e rende disponibili, attraverso i canali distributivi propri o di eventuali ulteriori canali indicati dal Ministero, i moduli che permetteranno la più veloce ed organica trattazione dei dati, attraverso la raccolta degli stessi su supporto informatico. Gli oneri di predisposizione della modulistica e del relativo supporto informatizzato sono a carico del Gestore.

6. Attività relative al contenzioso

Fermo restando l'obbligo per il Gestore di fornire tempestivamente al Ministero qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione, il Gestore curerà in modo particolare il supporto al Ministero per l'esame e l'approfondimento dei casi di contenzioso.

In particolare il Gestore metterà a disposizione del Ministero un supporto legale che permetterà di affiancare le omologhe strutture dell'Amministrazione a difesa della gestione ed a tutela del patrimonio pubblico.

7. Attività di supporto al Ministero per il monitoraggio e la valutazione di efficacia dello strumento di intervento

Dovendo il Ministero concentrare le proprie risorse per la valutazione di efficacia dello strumento di intervento e per la predisposizione dei migliori correttivi per la massimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, il Gestore curerà, su specifica richiesta, ogni assistenza al Ministero. Tale assistenza può manifestarsi attraverso rilevazioni sui lati del Fondo ed anche di carattere macro e/o microeconomico sull'attività delle imprese beneficiarie e dei loro comparti.

8. Altri beni e servizi messi a disposizione del Ministero del Gestore e viceversa attività di raccordo con le procedure della legge 341/95 già avviate ed in itinere

Il Gestore metterà a disposizione delle strutture del Ministero tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del sistema ed alla implementazione dei collegamenti informatizzati per il trattamento ed il travaso dei dati. Il Gestore disporrà propri mezzi nella sua rete periferica al fine di garantire la disponibilità e l'uniformità del servizio su tutto il territorio italiano.

Al fine di conseguire la migliore integrazione funzionale tra i servizi dell'Amministrazione e quelli del Gestore per le finalità della convenzione, nonché al fine di consentire la continuità e l'omogeneità operativa ed economiche generali di impianto delle procedure, il Ministero mette a disposizione a titolo gratuito il software già predisposto in sede di prima attuazione degli interventi di cui alla legge 341/95.

Il Gestore valuterà quali adattamenti sono occorrenti per garantire piena funzionalità alla luce delle innovazioni introdotte, sopportandone gli oneri relativi.

Il Gestore rileva la banca dati delle operazioni effettuate direttamente dal Ministero nella prima applicazione della legge 341. Al Gestore viene affidato il compito di raccordare la predetta banca dati in una ottica di gestione unitaria della contabilità.

A partire dall'avvio dell'operatività della convenzione, il Gestore prende anche la gestione degli interventi già oggetto di prenotazione da parte del Ministero e non ancora liquidati, ovvero che siano nella fase del controllo, dell'ispezione in loco e nelle operazioni di versamento a copertura delle imposte fruite. Per la parte residuale, si procederà, nei limiti consentiti dalla diversa formulazione normativa, secondo metodologie del tutto analoghe a quelle derivanti dall'applicazione della legge 266/97.

Convenzionalmente si assume che, per le posizioni prese in carico dalla preesistente gestione, il Ministero corrisponderà una frazione delle spettanze relative alla singola pratica nella misura del 50% dell'importo di aggiudicazione che copre, con le stesse modalità di cui sopra, gli oneri relativi.

Per quanto riguarda le attività ispettive relative alle pratiche trasferite, si procede con modalità analoghe a quanto definito per quelle ricadenti nella completa competenza del Gestore.

9. Altre attività e disposizioni finali

Poiché la presentazione delle istanze di prenotazione decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della apposita comunicazione del Ministero nella Gazzetta Ufficiale, le dichiarazioni che perverranno anteriormente a detto termine dovranno essere restituite al mittente a cura del Gestore.

In ogni caso il Ministero ha facoltà di richiedere ulteriori prestazioni operative pertinenti la gestione degli interventi ovvero modifiche delle procedure che si rendessero necessarie.

La durata del contratto è prevista triennale e comunque, a compimento delle operazioni già avviate nel corso della sua validità, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata. In tal caso, l'importo forfettario corrisposto al Gestore per l'approntamento, unitamente alle spettanze maturate per i servizi già prestati, estingue ogni altra pretesa da parte del Gestore nei confronti del Ministero. E' previsto, in funzione dei possibili sviluppi della normativa di decentramento regionale in materia di aiuti alle imprese, che la prosecuzione del contratto possa avvenire con il subentro al Ministero delle corrispondenti Regioni.

E' consentito il subappalto di parte dei servizi a soggetti aventi i requisiti di cui ai punti a) e b) del bando di gara per licitazione privata, a condizione che il subappalto stesso venga preventivamente approvato dal Ministero cui debbono essere comunicate le condizioni dello stesso. L'impresa subappaltante assume, per la parte di competenza, gli stessi impegni del Gestore.

Al fine di integrare le previsioni di ordine tecnico derivanti dalle indicazioni generali del presente Capitolato, con l'avvio della convenzione è istituita una apposita "struttura di collegamento", composta da due rappresentanti del Ministero e da altrettanti designati dal Gestore concessionario cui è demandato il compito di esaminare le necessarie puntuali modificazioni, specificazioni ed integrazioni delle previsioni del presente capitolato, alla luce delle problematiche scaturenti dall'effettiva messa in marcia e prosecuzione delle procedure.

Il Ministero esercita il controllo sistematico delle attività del Gestore in tutte le fasi operative. Il Gestore pertanto mette a disposizione ogni elemento necessario all'esercizio di tale controllo.

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO INDUSTRI E
COMMERCIO E ARTIGIANATO

E

MEDIOCREDITO DI ROMA SPA

RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
DALLA LEGGE N. 140/97

Con la presente convenzione

TRA

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con sede in Roma, Via Molise 2 codice fiscale 80230390587 per il quale interviene per il dott. Alessandro Carlizzi, nato a Napoli il 08/08/1939 Vice Direttore Generale della Direzione del Coordinamento degli incentivi, all'uopo delegato con Decreto del 20.07.1998 nel prosieguo più brevemente denominato anche "Ministero".

E

Il Mediocredito di Roma Spa, Gruppo Bancaroma, con sede in Roma, Via delle Muratte n. 78 cap. sociale 170.497.800.000 iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 2519/92 codice fiscale 010123740580 rappresentato dal dott. Rodolfo Corcione, nato a Lauro (AV) il 22.08.1934 il quale interviene al presente atto quale Presidente dell'Associazione temporanea di imprese tra il Mediocredito di Roma Spa medesimo, la Banca di Roma Spa, la Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa, e la Banca Mediterranea Spa, giusta l'atto di costituzione autenticato nelle firme in data 16 e 17 luglio 1998

Premesso che

a) con decreto legge 28/03/1997 n. 79, art. 13, convertito con legge 28/05/1997 n. 140, sono state previste agevolazioni finanziarie in forma automatica a supporto dell'innovazione nelle imprese industriali;

b) con decreto del Ministero del 27/03/1998 n. 235 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1998 è stata emanata la regolamentazione delle modalità e procedure per il riconoscimento e la concessione delle agevolazioni di cui trattasi;

c) con decreto di cui immediatamente sopra all'art. 4 è stata prevista la possibilità che gli adempimenti tecnici ed amministrativi per le gestioni degli interventi siano affidati ad una società ed ente prescelto;

d) a tal ultimo fine il Ministero dell'Industria con bando pubblicato nel foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale del 10/07/1998 ha indetto una gara per licitazione privata;

e) per la partecipazione alla gara in oggetto è stata costituita in data 16-17/07/1998 tra il Mediocredito di Roma Spa, la Banca di Roma Spa, la Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa e la Banca Mediterranea Spa una associazione temporanea di impresa nella quale al Mediocredito di Roma Spa è stata conferita la qualifica di mandatario;

f) a conclusione delle procedure della gara per licitazione di cui trattasi, la commissione valutatrice, all'uopo designata, ha formato la graduatoria nella quale l'offerta presentata dal Mediocredito di Roma Spa, quale mandatario dell'ATI, si è collocata al primo posto giusta la comunicazione del Ministero dell'Industria del 08/08/1998 protocollo n. 900316;

g) al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'art. 4 decreto n.235 del 1998 del Ministero, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 123/98, si rende ora necessario procedere alla stipula di una convenzione tra il Ministero dell'Industria e l'Associazione temporanea di Imprese di cui al precedente punto e) per una esatta individuazione temporanea di Imprese di cui al precedente punto e) per una esatta individuazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla prenotazione ed alla liquidazione delle agevolazioni, nonché quelli relativi ai controlli ed alla liquidazione delle agevolazioni, nonché quelli relativi ai controlli ed alle procedure di cui al decreto del Ministero delle Finanze 24/01/1996 n. 90 da svolgersi da parte dell'associazione temporanea di impresa, e per una migliore regolamentazione dei reciproci rapporti connessi alla gestione delle agevolazioni in argomento ovvero da questi dipendenti.

Art. 1

(Rappresentanza)

Il Mediocredito di Roma Spa in persona del suo Presidente, interviene al presente atto quale mandatario dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra il Mediocredito medesimo, la Banca Spa, la Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa e la Banca Mediterranea Spa, giusta il conferimento di tale qualifica effettuata dalle imprese bancarie associate in sede di costituzione dell'Associazione ed in virtù dello specifico mandato ivi conferito.

Di conseguenza ogni volta che nella odierna convenzione viene indicato il Mediocredito di Roma Spa l'indicazione deve intendersi automaticamente estesa a tutte le altre banche associate.

Pertanto tutti gli impegni, che con il presente atto il Mediocredito di Roma va ad assumere, vengono assunti anche a nome e per conto delle altre imprese bancarie associate e di converso ogni diritto, che il

Mediocredito di Roma acquisisce con la presente, viene acquisito anche dalle altre imprese associate.

Art.2

(Normativa presupposta)

Il Mediocredito di Roma Spa dichiara di conoscere tutti gli atti normativi e regolamentari in base ai quali sarà espletato il servizio, e in particolare:

- la legge 28/05/1997 n. 140;
- il decreto del Ministero n. 235 del 27/03/1998
- le circolari esplicative del Ministero del 21/07/1998, protocollo n. 900290 e del 12/10/1997, protocollo n. 900348;
- la legge 07/08/1997 n. 266;
- la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché quella relativa al rilascio delle comunicazioni e certificazioni antimafia;
- la legge 07/08/1990 n. 241.

Art.3

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione è destinata ad individuare da un lato i servizi ed i compiti che dovranno essere svolti, relativamente alle agevolazioni in forma automatica, di cui alla legge 140/97, dal Mediocredito di Roma Spa sulla base delle prescrizioni di cui al capitolato tecnico accluso al bando di gara, che allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante, e dall'altro gli obblighi del Ministero dell'Industria

Art. 4

(Servizi oggetto della convenzione)

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per la raccolta delle domande di agevolazione, per l'elaborazione delle informazioni pertinenti, per le prestazioni a carattere propedeutico agli atti concessivi delle agevolazioni, per il controllo (formale e di merito), per la gestione della contabilità del Fondo.

L'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione ovvero alla stessa collegate, potrà, per un lasso di tempo volta per volta determinato tra le parti, essere svolto dal personale dipendente delle banche associate anche presso gli uffici del Ministero ovvero altri da questo indicati.

In particolare il Mediocredito di Roma dovrà:

A) assicurare, gratuitamente, a tutte le imprese che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica ed il supporto informativo per la predisposizione delle domande;

Il Mediocredito di Roma, che ha già predisposto i moduli di domanda curerà per i tramite delle Aziende del Gruppo Bancaroma la diffusione gratuita dei moduli stessi.

B1) effettuare la ricezione delle dichiarazioni delle domande di prenotazione, che dovrà avvenire in modo tale da garantire il sistema di priorità per l'accesso delle agevolazioni rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande;

Il Mediocredito di Roma non potrà in alcun modo e per nessun motivo rifiutare l'accettazione delle domande presentate allo sportello ovvero pervenute a mezzo posta.

B2) effettuare, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento delle domande, la verifica della regolarità formale dei dati inviati dalle imprese nonché la compatibilità formale della dichiarazione-domanda, con gli elementi di bilancio e della perizia giurata, fermo restando il successivo controllo di cui al punto D1 in appreso riportato, verificando altresì i limiti di cumulo e delle disponibilità residue dei fondi e trasmettere nello stesso termine al Ministero dell'Industria appositi elenchi, con transazioni per via telematica, e la

predisposizione degli atti deliberativi del Ministero.

Il Mediocredito di Roma dovrà dare separata evidenza delle domande presentate da imprese per le quali si rendesse necessaria la preventiva approvazione da parte della Commissione Europea;

B3) inoltrare al Ministero delle finanze le comunicazioni, di cui al D.M. 24/01/1996 n. 90 punto 1, per l'accertamento del conto fiscale delle imprese, le cui domande di accesso ai benefici siano risultate ammissibili;

B4) prestare per quanto possibile la propria collaborazione, nelle forme che verranno tra le parti successivamente concordate, per l'acquisizione delle certificazioni antimafia ai sensi della normativa vigente;

C) comunicare alle imprese interessate, sulla scorta dell'informativa ricevuta dal Ministero dell'Industria, l'avvenuta emissione del provvedimento di liquidazione, anche per le concessioni condizionate, ovvero di quello di reiezione. In ipotesi di concessione condizionata sarà sempre cura del Mediocredito comunicare alle imprese interessate il successivo scioglimento della riserva. La comunicazione definitiva di concessione sarà corredata del modulo, in duplice esemplare, per la registrazione a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita:

D1) effettuare, entro 90 giorni successivi, all'emissione del provvedimento di liquidazione, salvo il caso di cui al successivo punto D2, il controllo documentale delle domande e dei relativi allegati, la loro compatibilità sostanziale e di merito resocontando il Ministero dell'industria sull'esito del controllo stesso, e formulando il proprio parere, relativamente all'effettiva spettanza dei benefici all'impresa;

D2) richiedere alle imprese, nella fase del controllo di cui al precedente punto D1, per conto del Ministero, le necessarie integrazioni della documentazione allegata alla dichiarazione domanda, qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente mancante, assegnando alle imprese stesse un termine di 30 (trenta) giorni, per il completamento, che decorreranno dalla ricezione delle richieste. La richiesta di integrazione della documentazione sospende il decorso del termine di cui al precedente punto D1).

E) effettuare ispezioni in loco secondo propria discrezione nei confronti delle imprese titolari del provvedimento di liquidazione, nonché ispezioni sistematiche che riguardino un campione statistico determinato dal Ministero, ovvero dal medesimo disposte per singoli casi particolari.

Le ispezioni dovranno essere svolte con proprio personale qualificato. Per casi individuati il Ministero potrà richiedere al Mediocredito che le ispezioni vengano effettuate da personale dal Ministero medesimo indicato, con oneri a carico del gestore.

F) tenere, in tempo reale, un'accurata gestione contabile del Fondo sia per quanto riguarda gli afflussi che i deflussi dal Fondo stesso, in termini di "cassa" e di "competenza" tenendo anche conto di situazioni anomale nonché svolgere tutte le attività di cui ai punti 2 e 4 del capitolato tecnico;

G) fornire tempestivamente al Ministero qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione delle agevolazioni, prestando attività di supporto al Ministero medesimo per l'esame e l'approfondimento dei casi in contenzioso mettendo a disposizione la propria struttura legale che affiancherà l'analoga struttura dell'Amministrazione, collaborando con la stessa;

H) fornire al Ministero attività di supporto ed assistenza per il monitoraggio e la valutazione di efficacia dello strumento di intervento.

Art. 5

(Altri beni e servizi oggetto della convenzione)

Il Mediocredito di Roma metterà a disposizione del Ministero tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del sistema integrato.

Il Ministero consegna a titolo gratuito al Mediocredito di Roma il software, di cui è proprietario, già predisposto nella prima fase di applicazione degli incentivi automatici a sostegno degli investimenti produttivi di cui alla legge 341/95. Il Mediocredito di Roma potrà liberamente adattarlo, modificarlo nonché utilizzarlo nell'ambito del proprio sistema informativo.

Art. 6
(Corrispettivo)

Il corrispettivo del servizio oggetto della presente convenzione, al netto dell'Iva, è convenuto nell'importo di L. 220.500 per ogni operazione per la quale sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, ancorché successivamente revocato.

Per le operazioni presentate precedentemente alla comunicazione di esaurimento dei fondi e per le quali non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, il corrispettivo spettante è determinato nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo di cui sopra e deve intendersi a copertura forfettaria ed omnicomprensiva degli oneri sostenuti da Mediocredito di Roma.

Art. 7
(Corrispettivo per ispezioni in loco)

Il corrispettivo di cui al precedente articolo è comprensivo anche degli oneri e dei compensi per le ispezioni in loco effettuate in base al programma sistematico di accertamenti riguardanti il campione la cui consistenza numerica sia contenuta nel limite massimo del 10% del compenso globalmente corrisposto nell'esercizio precedente. Ai fini della determinazione del limite massimo l'onere medio prevedibile a carico del Mediocredito di Roma viene concordemente stabilito tra le parti in L. 400.000 (quattrocentomila) al netto dell'IVA per ciascuna ispezione.

Il corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri e dei compensi per le ispezioni che, al di fuori del campionamento di cui sopra, il Ministero, a fronte dei singoli ed individuati casi, ritenga necessario vengano disposte, purché contenute in un limite massimo del 3% del compenso globalmente corrisposto nell'esercizio precedente, prendendosi a base di calcolo, ai fini della determinazione del limite massimo si terrà conto dell'onere medio come sopra individuato.

Gli oneri sostenuti dal Mediocredito per le ispezioni effettuate da personale designato dal Ministero concorreranno a formare il limite massimo nell'intera misura del costo sostenuto e documentato dal Mediocredito a fronte delle ispezioni stesse.

Per ciascuna ispezione in eccesso rispetto al limite sopra indicato verrà corrisposto un compenso integrativo, a titolo di rimborso forfettario, nella misura di L. 400.000 (quattrocentomila) oltre IVA per ogni ispezione in eccesso.

Art. 8
(Liquidazione del corrispettivo)

L'erogazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione da parte del Mediocredito di Roma del consuntivo delle pratiche ricevute e/o esaminate nel corso dell'anno solare, da presentarsi alla fine di ciascun esercizio.

L'erogazione che avverrà in favore delle singole banche associate nella misura che il Mediocredito indicherà al Ministero in sede di presentazione del consuntivo di cui immediatamente sopra, è determinata sulla base del numero:

- delle domande pervenute nel periodo di riferimento, per il quale è corrisposta una frazione del compenso nella misura del 20% dell'importo del corrispettivo di cui al primo comma del precedente art. 6;
- di pratiche liquidate, per il quale è corrisposta la frazione residua del 80% dell'importo del corrispettivo di cui al primo comma del precedente art. 6.

Relativamente al compenso per le ispezioni in loco eccedenti il limite massimo individuato nel precedente punto art. 7, lo stesso verrà erogato, unitamente alla liquidazione del compenso di cui al

precedente 2° comma e sulla base di specifica rendicontazione, in favore delle singole banche associate nella misura che il Mediocredito indicherà al Ministero.

Art. 9

(Compenso forfettario)

Entro tre mesi dall'attivazione del servizio, fissata di comune accordo tra le parti nel sedicesimo giorno successivo alla sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria corrisponderà al Mediocredito di Roma Spa la somma di complessive L. 200.000.000 (duecentomilioni) che costituisce la copertura forfettaria ed onnicomprensiva degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dal Mediocredito di Roma per l'approntamento del servizio.

Rimane esclusa la possibilità per il Mediocredito di Roma Spa di richiedere al Ministero dell'Industria il ristoro di oneri diretti ed indiretti dal medesimo sostenuti, anche nell'ipotesi di anticipata risoluzione resasi necessaria in adempimento di disposizioni normative o regolamentari.

Art. 10

(Impegni della banca)

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna a mantenere una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio ed a non ridurre il numero totale degli sportelli adibiti al servizio e la loro ripartizione sul territorio.

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna a non affidare senza il consenso del Ministero dell'Industria ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte del servizio.

Il Mediocredito di Roma Spa si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante, i profili soggettivi (ragione sociale, ecc.), e preventivamente quella riguardante i profili tecnico-organizzativi strettamente connessi con la presentazione del servizio tali da incidere apprezzabilmente in modo negativo nella prestazione del servizio stesso, da esaminare, nell'ambito della struttura di cui al successivo art. 14.

Il Mediocredito di Roma Spa per l'espletamento delle funzioni di controllo si impegna a consentire ai funzionari del Ministero l'accesso alle banche dati ed agli archivi nonché l'accesso presso le sedi, filiali, dipendenze ed uffici, effettivamente impegnati nell'attività di cui alle presente convenzione, nonché presso gli eventuali istituti subconvenzionati.

Art. 11

(Responsabilità della banca)

Il Mediocredito di Roma Spa è responsabile del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti connessi in particolare:

- del rispetto dei termini e delle modalità previste dal regolamento, dalla circolare esplicativa e dalla presente convenzione;
- della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso della gestione delle operazioni;
- dell'accertamento degli elementi necessari ai fini della liquidazione dei contributi;
- della tempestiva notifica di tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, parziale o totale, delle agevolazioni e dei quali il Mediocredito di Roma sia venuto a conoscenza;
- della corretta tenuta e conservazione dei documenti, registri, ecc, relativi alla prestazione del servizio con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per ciascuna domanda, di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia nella fase iniziale che in quella di controllo delle iniziative;

- della tenuta della contabilità del Fondo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e della normativa vigente.

Art. 12

(Controlli e sanzioni)

Il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività previste dal regolamento, dalla circolare esplicativa e dalla presente convenzione e sulla qualità e consistenza della struttura tecnico-organizzativa destinata al servizio, può in qualsiasi momento, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso le sedi, le filiali, le dipendenze, gli uffici effettivamente impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione, nonché richiedere tutti gli elementi ritenuti necessari. Tali controlli riguarderanno in particolare gli elementi di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

Ferma restando la responsabilità per i danni, e l'eventuale risoluzione della presente convenzione in caso di gravi inadempienze, il mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli adempimenti previsti per l'espletamento delle attività di cui al regolamento, alla circolare esplicativa ed alla presente convenzione, determinate ai fini di una corretta valutazione di ogni singola pratica comporterà una sanzione di importo massimo pari al doppio compenso spettante per la domanda, per ciascuna domanda cui l'inadempimento si riferisce. Qualora l'inadempimento incida sulla priorità di accesso ai benefici, salvo il giustificato motivo, la sanzione sarà di importo pari allo 0,50% dell'evoluzione indebitamente fruita, con un massimo di 5 milioni per ciascuna delle domande cui l'inadempimento si riferisce.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed in ragione del loro ammontare, il Ministero, oltre a trattenere gli importi relativi dai compensi complessivi spettanti, potrà escutere la cauzione di cui al successivo art.13. Eventuali controversie sull'applicazione delle sanzioni potranno essere sottoposte, su richiesta del Mediocredito di Roma Spa, alla valutazione di una Commissione consultiva costituita da cinque membri, di cui due, nominati del Ministero e due nominati del Mediocredito di Roma Spa ed uno di comune accordo tra le parti che assumerà funzioni di Presidente.

Art. 13

(Cauzione)

Il Mediocredito di Roma Spa, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, rilascerà a favore del Ministero, entro venti giorni dalla data odierna e a pena di decadenza della presente convenzione, una cauzione infruttifera per il Ministero di lire trecentomilioni da costituirsi in titoli di Stato, o emessi da primarie banche, e depositati in un conto titoli vincolato a favore del Ministero ovvero mediante fideiussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice prima richiesta per lo stesso importo di cui sopra.

Tale cauzione sarà restituita al Mediocredito di Roma Spa, verificato l'effettivo svolgimento di tutte le attività contrattuali previste, trascorso un anno dal termine di cui all'articolo 16 della presente convenzione ovvero dal completamento delle attività.

Il Mediocredito di Roma incasserà gli interessi o altri frutti civili maturati.

Art. 14

(Strutture di collegamento)

Per un più efficace e funzionale rapporto tra il Ministero ed il Mediocredito di Roma, anche attraverso una valutazione e approfondimento di problematiche di carattere procedurale eventualmente insorte nell'applicazione della normativa, nonché per consentire le necessarie puntuali modificazioni specificazioni e/o integrazioni delle previsioni regolamentari anche alla luce delle problematiche emerse a seguito dell'effettivo avvio dell'attività e della sua prosecuzione viene istituita una apposita struttura di

collegamento composta da quattro membri di cui due individuati e nominati dal Ministero dell'Industria ed altrettanti dal Mediocredito di Roma.

Dalle rispettive nomine le parti daranno comunicazione in forma scritta analogamente per ogni variazione dei nominativi che dovessero intervenire nel prosieguo.

Le spese per il funzionamento di detta struttura saranno a carico delle parti in misura paritetica. I compiti e gli oneri di segreteria della struttura faranno carico al Mediocredito di Roma.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

In sede di prima applicazione, i termini di ricezione delle domande, sono fissati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato.

In caso di variazioni della normativa di riferimento della presente convenzione che non comportino modifiche sostanziali alle attività previste il Ministero ed il Mediocredito di Roma Spa sono tenuti ad adeguarvisi.

Variazioni che comportino modifiche di un certo rilievo, anche in relazione e successive disposizioni del Ministero, saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

In caso di controversie, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

In previsione dello sviluppo normativo di trasferimento delle competenze del Ministero dell'Industria alle Regioni e del conseguente subentro di queste ultime, nella convenzione il Mediocredito di Roma Spa si obbliga a svolgere le funzioni oggetto del presente accordo anche nei confronti delle strutture regionali alle medesime condizioni e modalità concordate e verso il corrispettivo precedentemente determinato.

Art. 16

(Durata e registrazione)

La presente convenzione ha durata tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, fermo restando in ogni caso l'obbligo per le parti al completamento di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione stessa, anche oltre tale termine.

La presente convenzione viene redatta in triplice originale, di cui uno per ciascuna parte contraente ed il terzo per l'ufficio del registro.

L'onere e le spese di registrazione, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico della banca Mediocredito di Roma Spa.

Roma

Il Ministero Industria Commercio Il Mediocredito di Roma Spa
ed Artigianato

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: Fornitura di servizi gestionali in concessione esclusiva riguardanti le "agevolazioni in forma automatica" di cui all'art. 13 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997 e modificato dall'art. 17 comma 1 della legge n. 266/97.

Premesse

Il Decreto Ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 16 luglio 1998, ha determinato i criteri di attuazione delle "agevolazioni in forma automatica per l'innovazione" previste dall'art. 13 del decreto legge 28 marzo 1997 n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997n.140, in favore delle imprese dell'intero territorio nazionale, che sostengono costi per attività di ricerca e sviluppo.

Tra i principali elementi previsti da detto regolamento rientra anche quello dell'affidamento a terzi da gestione delle procedure amministrative correlate con lo strumento di intervento mediante un appalto di servizi.

Il Gestore concessionario, di seguito indicato per brevità come Gestore, affianca il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato col termine Ministero, per svolgere i compiti di raccolta ed elaborazione delle informazioni pertinenti e, più in generale, per prestazioni a carattere propedeutico per gli atti concessivi e di controllo, nello spirito di conseguire la migliore efficienza organizzativa e la maggiore celerità possibile nella trattazione delle istanze delle imprese, tenendo presente che il carattere "automatico" degli interventi non può essere in alcun modo compromesso da lungaggini burocratiche.

La data a partire dalla quale sarà possibile per le imprese interessate presentare le dichiarazioni-domanda per la prenotazione delle risorse non è ancora stata definita; essa potrà essere fissata allorquando il Gestore avrà completato, con l'assenso del Ministero, l'organizzazione del servizio e, comunque indicativamente non oltre il 15 ottobre 1998.

1. Attività relative alla ricezione delle dichiarazioni-domanda

Il Gestore ha il compito di organizzare sul territorio nazionale, una struttura atta all'accoglimento delle istanze delle imprese che intendano alle agevolazioni in parola.

La normativa, a differenza di strumenti di intervento di intervento simili indirizzati al sostegno degli investimenti produttivi (incentivi automatici per le aree depresse), prevede un'unica fase per l'accesso ai benefici ferme restando una considerevole analogia procedurale: in particolare l'impresa presenta, esercizio concluso e bilancio approvato (ovvero, per i casi in cui sussiste esonero dalla redazione di quest'ultimo dichiarazioni fiscali definite) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante il possesso di requisiti per l'accesso ai benefici, controfirmata da taluni soggetti con responsabilità prevalentemente interne all'impresa ed accompagnata da una perizia asseverata di professionalità esterno che si pronuncia sull'entità, sull'entità, sulla pertinenza dei costi e l'aderenza ai criteri della regolamentazione di legge.

Da quanto sopra discende che il servizio richiesto al Gestore deve prevedere, sia per la fase di liquidazione, le seguenti attività principali:

1. l'accettazione della domanda;
2. la verifica formale della completezza delle dichiarazioni e della documentazione allegata;
3. l'aggregazione dei dati desunti dalla domanda per la predisposizione degli atti deliberativi del Ministero sulla base di elencazioni cumulative su supporto informatizzato;
4. la comunicazione rispettivamente di accettazione o di reiezione dell'istanza sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero;
5. l'esame della documentazione all'uopo presentata e l'acquisizione della certificazione "Antimafia";

Particolare cura deve essere prestata in ordine alle garanzie relativamente al sistema di priorità per l'accesso alle agevolazioni: poiché la decisione dell'intervento da parte del Ministero avviene senza alcuna preventiva valutazione di merito, se si accetta l'unica della completezza formale delle dichiarazioni-domanda, appare di fondamentale importanza seguire l'ordine cronologico di presentazione delle istanze che, unitamente alla capienza residua dei fondi, definisce l'accesso all'agevolazione. Pertanto, il Gestore, pur in presenza di diversi punti di accesso al servizio e di diverse modalità di accettazione delle istanze, deve essere garante dell'ordine giornaliero di presentazione, con un sistema i cui dettagli operativi sono da sottoporre all'accettazione da parte del Ministero e che, in

prima approssimazione, deve consistere nella trasmissione giornaliera per via telematica al Ministero, alla chiusura degli sportelli di accettazione, dell'elenco delle istanze pervenute nella giornata, con l'indicazione delle imprese richiedenti e degli importi delle agevolazioni richieste. Il Ministero, valutata l'entità delle richieste in rapporto alle disponibilità finanziarie del Fondo, potrà disporre, con lo stesso mezzo telematico, l'ordine di sospensione dell'accettazione delle domande, a partire dal giorno successivo, per carenza di fondi.

A tali fini deve essere prevista una apposita "struttura di collegamento" rappresentata da un ufficio centralizzato del Gestore che da una parte raccoglie le informazioni provenienti dai centri regionali di raccolta e dall'altra si interfaccia con il Ministero. A loro volta, in previsione dello sviluppo normativo che trasferirà le competenze dell'autorità centrale (Ministero) alle Regioni, deve essere conseguentemente prevista la possibilità di subentro nell'appalto di questi ultimi soggetti, per cui i centri regionali, se del caso, dovranno essere in grado di svolgere la funzione interfaccia verso le corrispondenti strutture regionali.

Il Gestore, entro il quindicesimo giorno dalla presentazione delle istanze, effettua la verifica della regolarità formale dei dati inviati dalle imprese e trasmette al Ministero apposite elencazioni, con transazioni per via telematica. Il Ministero, verificate le disponibilità residue del Fondo, ordina, con propri provvedimenti, in distinti elenchi secondo la data di arrivo, le dichiarazioni-domande ammesse alle agevolazioni, sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore.

Il Gestore viene quindi informato dell'emissione del provvedimento di prenotazione, di liquidazione o di reiezione, per l'emissione delle corrispondenti comunicazioni alle imprese interessate, che debbono avvenire nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il Gestore cura inoltre le comunicazioni con il Ministero delle Finanze per l'accertamento del conto fiscale delle imprese che presentano dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.

Per quanto riguarda le dichiarazioni-domanda presentate per le unità locali nelle quali l'attività esercitata rientra tra quelle che devono essere preventivamente notificate alla Commissione Europea, il Gestore predispose per il Ministero la documentazione necessaria e le comunicazioni per la Commissione medesima.

Nella predisposizione dei dati, il Gestore effettua le verifiche ai fini delle limitazioni per cumulo delle agevolazioni da parte della stessa impresa.

Il Gestore deve assicurare alle imprese che ne facciano richiesta l'assistenza tecnica ed il supporto informativo per la predisposizione delle dichiarazioni-domanda. Per tali servizi, non può essere richiesto alcun corrispettivo e al loro promozione deve essere considerata elemento qualificante del rapporto con il Ministero, di cui il Gestore cura il minuto interfacciamento al sistema produttivo.

2. Attività relative alla fase di versamento delle imposte corrispondenti alle agevolazioni fruite

Successivamente alla liquidazione, le imprese beneficiarie fruiscono dei benefici concessi all'atto dei versamenti di imposte che affluiscono sul conto fiscale. La materia è stata regolata dal decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1996, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.1996.

Tale regolamento prevede che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato debba effettuare trimestralmente i versamenti a copertura delle mancate entrate fiscali per effetto delle singole operazioni di fruizione.

Il Gestore cura la tenuta di tale contabilità, la preparazione degli ordinativi di pagamento ed alla loro stampa.

3. Attività relative ai controlli ed alle ispezioni in loco

La natura automatica degli interventi di cui alla legge 341/95 prevede la concessione e la fruizione dei benefici da parte dei soggetti destinati senza alcuna fase istruttoria preliminare. La fase del controllo è

svolta successivamente alla liquidazione dei benefici.

Pertanto, successivamente alla emissione dei provvedimenti di liquidazione da parte del Ministero, il Gestore effettua per conto dello stesso il controllo della corrispondenza degli elementi esposti dalle imprese nelle dichiarazioni-domanda con quanto risultate comprovato dalla prescritta documentazione accompagnatoria e riferisce al Ministero dei risultati per ogni singola operazione.

Nel caso che la documentazione allegata sia totalmente o parzialmente mancante, il Gestore chiederà per conto del Ministero le necessarie integrazioni, assegnando all'impresa 60 giorni per il suo completamento. Qualora, trascorso tale termine, essa risulti ancora incompleta o non esauriente, ne dà comunicazione al Ministero per gli ulteriori adempimenti e ne predispose i relativi atti.

Indipendentemente dallo svolgimento dei controlli documentati, che vengono eseguiti sulla totalità delle richieste di benefici, il Gestore, sulla base di discrezionalità dipendente dalle situazioni che ha in esame, può anche effettuare visite ispettive alle imprese beneficiarie per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni con onere a suo carico.

Alla fine dei controlli, il Gestore conclude con un rapporto finale al Ministero nel quale esprime l'effettiva spettanza dei benefici all'impresa, sulla cui base l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti revocatori e sanzionatori.

Oltre le ispezioni discrezionali, il Gestore effettua un programma sistematico di accertamenti in loco che deve riguardare un campione delle iniziative beneficiarie la cui estrazione avviene con criterio statistico: la consistenza numerica del campione è determinata dal Ministero tenendo conto dell'onere medio prevedibile a carico del Gestore per l'effettuazione delle ispezioni, entro il limite massimo del 10% del compenso globalmente corrisposto nell'esercizio precedente. Il Ministero annualmente definisce anche il criterio di campionamento ed approva il programma ispettivo del Gestore.

Per casi singoli, in cui il Ministero ritenga necessario doversi procedere ad ispezioni in loco al di fuori del campionamento di tipo statistico, ugualmente provvede il Gestore, con oneri a suo carico. Detti casi gravano sempre sul compenso spettante al Gestore, con oneri a suo carico. Detti casi gravano sempre sul compenso spettante al Gestore, nel limite di un ulteriore 3%. Qualora le necessità manifestate dall'Amministrazione dovessero eccedere il limite sopra indicato, il compenso è integrato, a titolo di rimborso forfettario delle ulteriori spese, nella misura di lire 400.000 per ogni ispezione in eccedenza.

In via ordinaria, il Gestore deve effettuare le ispezioni vengano effettuate da persone indicate dal Ministero medesimo, sempre con oneri a carico del Gestore.

4. Attività relative alla tenuta delle contabilità generali del Fondo

Il Gestore ha la responsabilità di tenere una accurata gestione contabile sia per quanto riguarda gli afflussi che i deflussi da Fondo, in termini di "competenza" e di "cassa".

Deve anche tenere la contabilità a scalare delle singole operazioni di liquidazione e dei relativi flussi di incasso dei benefici.

Deve inoltre essere prevista la contabilizzazione di situazioni anomale quali, ad esempio, importi revocati, somme restituite per mancata fruizione, interessi maturati etc.

La tenuta delle sopradette contabilità, deve avvenire in tempo reale relativamente alle operazioni effettuate, avvalendosi di mezzi automatizzati e consentendo al Ministero in qualsiasi momento di ottenere situazioni contabili riepilogative ad ogni livello al fine di corrispondere gli elementi contabili ai propri organi di controllo.

La tenuta dei dati pertinenti situazioni di singoli ed il complesso delle operazioni elaborate sulla scorta della convenzione debbono adeguarsi alle prescrizioni di riservatezza garantite dalla Pubblica Amministrazione.

5. Attività per l'informazione preventiva, l'assistenza alle imprese e la messa a disposizione della modulistica

Il Gestore predispone e rende disponibili, attraverso i canali distributivi propri o di eventuali ulteriori canali indicati dal Ministero, i moduli che permetteranno la più veloce ed organica trattazione dei dati, attraverso la raccolta degli stessi su supporto informatico. Gli oneri di predisposizione della modulistica e del relativo supporto informatizzato sono a carico del Gestore.

6. Attività relative al contenzioso

Fermo restando l'obbligo per il Gestore di fornire tempestivamente al Ministero qualsiasi informazione o notizia relativa alla gestione, il Gestore curerà in modo particolare il supporto al Ministero per l'esame e l'approfondimento dei casi di contenzioso.

In particolare il Gestore metterà a disposizione del Ministero un supporto legale che permetterà di affiancare le omologhe strutture dell'Amministrazione a difesa della gestione ed a tutela del patrimonio pubblico.

7. Attività di supporto al Ministero per il monitoraggio e la valutazione di efficacia dello strumento di intervento

Dovendo il Ministero concentrare le proprie risorse per la valutazione di efficacia dello strumento di intervento e per la predisposizione dei migliori correttivi per la massimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, il Gestore curerà, su specifica richiesta, ogni assistenza al Ministero. Tale assistenza può manifestarsi attraverso rilevazioni sui lati del Fondo ed anche di carattere macro e/o microeconomico sull'attività delle imprese beneficiarie e dei loro comparti.

8. Altri beni e servizi messi a disposizione del Ministero del Gestore e viceversa

Il Gestore metterà a disposizione delle strutture del Ministero tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del sistema ed alla implementazione dei collegamenti informatizzati per il trattamento ed il travaso dei dati. Il Gestore disporrà propri mezzi nella sua rete periferica al fine di garantire la disponibilità e l'uniformità del servizio su tutto il territorio italiano.

Qualora utilizzabile per le finalità di gestione della legge 140/97 e per le parti ad esse sovrappone il Ministero mette a disposizione del Gestore, a titolo gratuito, il software già predisposto nella fase prima applicazione degli "incentivi automatici" a sostegno degli investimenti produttivi di cui alla 341/95: Il Gestore valuterà l'opportunità di apportare al predetto software, assumendosene gli oneri adeguati necessari ovvero di utilizzarlo in tutto o in parte nell'ambito del proprio sito Informativo.

9. Altre attività e disposizioni finali

Poiché la presentazione delle istanze di prenotazione decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della apposita comunicazione del Ministero nella Gazzetta Ufficiale, le dichiarazioni che perverranno anteriormente a detto termine dovranno essere restituite al mittente a cura del Gestore.

In ogni caso il Ministero ha facoltà di richiedere ulteriori prestazioni operative pertinenti la gestione degli interventi ovvero modifiche delle procedure che si rendessero necessarie.

La durata del contratto è prevista triennale e comunque, a compimento delle operazioni già avviate nel corso della sua validità, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata. In tal caso, l'importo forfettario corrisposto al Gestore per l'approntamento, unitamente alle spettanze maturate per i servizi già prestati, estingue ogni altra pretesa da parte del Gestore nei confronti del Ministero. E' previsto, in funzione dei possibili sviluppi della normativa di decentramento regionale in materia di aiuti alle imprese, che la prosecuzione

del contratto possa avvenire con il subentro al Ministero delle corrispondenti Regioni.

E' consentito il subappalto di parte dei servizi a soggetti aventi i requisiti di cui ai punti a) e b) del bando di gara per licitazione privata, a condizione che il subappalto stesso venga preventivamente approvato dal Ministero cui debbono essere comunicate le condizioni dello stesso. L'impresa subappaltante assume, per la parte di competenza, gli stessi impegni del Gestore.

Al fine di integrare le previsioni di ordine tecnico derivanti dalle indicazioni generali del presente Capitolato, con l'avvio della convenzione è istituita una apposita "struttura di collegamento", composta da due rappresentanti del Ministero e da altrettanti designati dal Gestore concessionario cui è demandato il compito di esaminare le necessarie puntuali modificazioni, specificazioni ed integrazioni delle previsioni del presente capitolato, alla luce delle problematiche scaturenti dall'effettiva messa in marcia e prosecuzione delle procedure.

Il Ministero esercita il controllo sistematico delle attività del Gestore in tutte le fasi operative. Il Gestore pertanto mette a disposizione ogni elemento necessario all'esercizio di tale controllo.

Il Dirigente di Settore
Ing. Felice Decemvirale